

Senato della Repubblica
Commissione programmazione economica,
bilancio

A.S. 981

Emendamenti
Articolo 1
da comma 1
a comma 28

VOLUME 1

14 dicembre 2018

A.S. 981

Emendamento

Art. 1

Al comma 2, sostituire le parole: per il 2019 e 20 milioni di euro per il 2020, con le seguenti:
per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni:

2019: - 0;

2020: - 70.000.000;

2021: - 70.000.000.

Bellanova

BELLANOVA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO, MISIANI, MANCA, MARINO,
STEFANO


1.1

A.S. 981
Emendamento
Art. 1

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. In relazione alle esigenze riabilitative dei propri assicurati ed anche al fine di consentire, ricorrendone le condizioni, la sperimentazione di nuovi modelli di assistenza che realizzino effettive finalità di contenimento della spesa sanitaria, attraverso specifiche sinergie tra strutture pubbliche e private, ospedaliere ed extraospedaliere, così come previsto dalla lettera c-bis) del comma 13 dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, l'INAIL è autorizzato a valutare, in via eccezionale, nell'ambito del piano triennale degli investimenti 2019/2021, approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 8, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, la realizzazione di investimenti immobiliari nel settore termale e alberghiero-termale, con esclusivo riferimento alle aree che presentano significative condizioni di crisi economico-industriale. I territori termali nei quali possono essere effettuati i citati interventi, sono individuati nell'ambito dell'accordo di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323."

BINI, FARAONE, BOLDRINI, MANCA



1.2

EMENDAMENTO AS. 981

Art. 1

~~FISCO~~ GALICCHIO

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. All'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

«c-bis) i soggetti che hanno effettuato cessioni e prestazioni di cui alla lettera c) si avvalgono della facoltà di acquistare, anche tramite commissionari, o importare beni e servizi senza pagamento dell'imposta.».

2-ter. All'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, lettera a), aggiungere infine il seguente periodo: «In alternativa, i contribuenti, ad eccezione di quelli che hanno iniziato l'attività da un periodo inferiore a tre mesi, hanno facoltà di assumere come ammontare di riferimento, in ciascun mese, quello dei corrispettivi delle esportazioni fatte nei tre mesi precedenti, se il relativo ammontare superi la predetta percentuale del volume di affari, come sopra determinato, dello stesso periodo di riferimento»;
- b) dopo il comma 2 aggiungere il seguente: «2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 comma 1, lettera c-bis) e comma 2, si applicano a condizione che l'ammontare dei corrispettivi delle operazioni di cui alla medesima lettera c-bis), registrate nell'anno precedente, sia superiore al 20 per cento del volume d'affari determinato a norma dell'articolo 20 del medesimo decreto. I contribuenti, ad eccezione di quelli che hanno iniziato l'attività da un periodo inferiore a dodici mesi, hanno facoltà di assumere come ammontare di riferimento, in ciascun mese, quello dei corrispettivi delle operazioni di cui alla citata lettera c-bis) fatte nei dodici mesi precedenti, se il relativo ammontare superi la predetta percentuale del volume di affari dello stesso periodo di riferimento. In alternativa, i contribuenti, ad eccezione di quelli che hanno iniziato l'attività da un periodo inferiore a tre mesi, hanno facoltà di assumere come ammontare di riferimento, in ciascun mese, quello dei corrispettivi delle operazioni di cui alla lettera c-bis), fatte nei tre mesi precedenti, se il relativo ammontare superi la predetta percentuale del volume di affari, come sopra determinato, dello stesso periodo di riferimento. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, lettera c), e 2.».

2-quater. All'articolo 2, comma 2 della legge 18 febbraio 1997, n. 28, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al primo periodo, dopo le parole: «dall'articolo 1» inserire le seguenti: «, comma 1,»;

- b) alla fine del periodo aggiungere il seguente: «In alternativa, i contribuenti possono assumere mese per mese come ammontare di riferimento quello delle cessioni e delle prestazioni anzidette registrate per i tre mesi precedenti.»»

1.3

2/2

Emendamento all'articolo 1

Dopo il comma 2 , aggiungere il seguente:

2-bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2 della legge 27 luglio 2000, n. 212, devono intendersi compresi nel numero 114 della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante l'elenco dei beni e dei servizi soggetti ad aliquota IVA del 10 per cento, anche i dispositivi medici a base di sostanze, normalmente utilizzati per cure mediche, per la prevenzione delle malattie e per trattamenti medici e veterinari, classificabili nella voce 3004 della Nomenclatura combinata di cui all'allegato 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925 della Commissione del 12 ottobre 2017 che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.

Sen. Romeo

Sen. Rivolta

Sen. Ferrero

Sen. Zuliani

Sen. Solinas

1.4

Emendamento all'articolo 1

Dopo il comma 2 , aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 75 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto tra i prodotti della panetteria ordinaria devono intendersi compresi, oltre ai *cracker* ed alle fette biscottate, anche quello contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580, con la sola inclusione degli zuccheri già previsti dalla legge n. 580 del 1967 ovvero destrosio e saccarosio, i grassi e gli oli alimentari industriali ammessi dalla legge, cereali interi o in granella e semi, semi oleosi, erbe aromatiche e spezie di uso comune. Non si dà luogo a rimborsi di imposte già pagate né è consentita la variazione di cui all'articolo 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1976, n. 633, e successive modificazioni».

2-ter. Il fondo di cui al comma 421 è incrementato di 5.763.000 euro per l'anno 2019, di 29.382.000 euro per l'anno 2020, di 1.580.000 euro per l'anno 2021, di 9.590.000 euro per l'anno 2022, di 10.218.000 euro per l'anno 2023, di 10.498.000 euro per l'anno 2024, di 10.587.000 euro per l'anno 2025, di 10.724.000 euro per l'anno 2026, di 12.412.000 euro per l'anno 2027 e di 12.437.000 euro annui a decorrere dall'anno 2028. All'onere derivante dal presente comma si provvede, quanto a 5.763.000 euro per l'anno 2019, di 9.382.000 euro per l'anno 2020, di 9.580.000 euro per l'anno 2021, di 9.841.000 euro per l'anno 2022, di 10.218.000 euro per l'anno 2023, di 10.498.000 euro per l'anno 2024, di 10.587.000 euro per l'anno 2025, di 10.724.000 euro per l'anno 2026, di 12.412.000 euro per l'anno 2027 e di 12.437.000 euro annui a decorrere dall'anno 2028 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 161.

Conseguentemente

al comma 157 le parole " 3.000 euro" sono sostituite dalle seguenti "1.500 euro"

Sen. Romeo

Sen. Rivolta

Sen. Ferrero

Sen. Zuliani

Sen. Solinas

1.5

Emendamento


Articolo 1

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

"2-bis. I contributi di importo fino a 50 Milioni di Euro concessi dallo Stato a società partecipate dallo Stato medesimo o ad organismi di diritto pubblico, anche costituiti in forma di società di capitali, finanziati dallo Stato in misura maggioritaria, con la finalità di effettuare investimenti di pubblico interesse, sono erogati dallo Stato, a titolo definitivo, contestualmente alla realizzazione dell'intervento in forma globale, ovvero quota imponibile + IVA, e progressivamente alla realizzazione dell'intervento medesimo, se il provvedimento di concessione del contributo reca la dicitura "comprensivo di IVA".

2-ter. Nel caso di contributi concessi ai medesimi soggetti di cui al comma precedente senza la dicitura "comprensivo di IVA", lo Stato eroga il contributo con le medesime modalità di cui al comma precedente, ma con finalità di anticipazione relativamente alla sola quota liquidata a titolo di IVA, che dovrà essere rimborsata dal beneficiario allo Stato a conclusione della realizzazione dell'intervento.

2-quater. I commi 2-bis e 2-ter del presente articolo si applicano anche ai contributi per i quali la relativa attività di rendicontazione non si sia conclusa e, comunque, ai contributi relativamente ai quali non sia intervenuta la liquidazione del saldo finale. In ogni caso non sono presenti oneri aggiuntivi a carico delle finanze pubbliche.



GRUPPO FORZA ITALIA
BERLUSCONI PRESIDENTE
Ufficio Legislativo

1.6 1/2

Relazione tecnica

La proposta emendativa, con finalità interpretative, è volta a sostenere le attività di investimento effettuate nell'interesse dello Stato da società partecipate dallo Stato o da organismi di diritto pubblico finanziati in misura maggioritaria dallo Stato, che in questo modo godono dell'anticipazione dell'IVA da parte dello Stato medesimo e, quindi, non sono costretti a ricorrere al debito a condizioni di mercato con conseguente aggravio della spesa a carico dello Stato stesso. Nel caso in cui si tratti di soggetti attuatori costituiti *ad hoc* per la realizzazione di un'opera di interesse pubblico e/o che viene acquisita in proprietà dallo Stato stesso ovvero per lo svolgimento di un'attività di interesse pubblico lo Stato può erogare contributi "comprensivi di IVA". In tal modo, il soggetto attuatore non ha solamente un vantaggio finanziario, ma anche un vantaggio economico, che si traduce in una maggiore capacità di investimento e, quindi, in maggiori risultati effettivi, trattandosi in ogni caso della realizzazione di opere e/o di attività pubbliche e/o con finalità pubbliche. La decisione di erogare il contributo "comprensivo di IVA" dovrà essere esplicitata nell'atto amministrativo emanato e/o nell'atto convenzionale sottoscritto per la disciplina del contributo. Resta inteso che in entrambe le ipotesi disciplinate dalla norma non si produce alcun aggravio di spesa a carico dello Stato.

1.6

2/2

A.S. 981

EMENDAMENTO

Art. 1

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. L'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è abrogato.».



MANCA, MARINO, MISIANI, STEFANO, MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO

1.7

Emendamento

ART. 1

Pichetto Fratini

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI,
GALLONE

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. L'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è abrogato.».

MOTIVAZIONE

ABROGAZIONE DELLO SPLIT PAYMENT**RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

A seguito dell'autorizzazione delle autorità comunitarie, il meccanismo della "scissione dei pagamenti" (cd. "split payment"), introdotto nel 2015, è stato prorogato sino a giugno 2020, superando così la data del 31 dicembre 2017, originariamente fissata dalla stessa Unione Europea quale termine ultimo d'applicazione dello strumento.

Inoltre, con due provvedimenti successivi è stato altresì ampliato l'ambito soggettivo d'applicazione del meccanismo, coinvolgendo anche le società a partecipazione pubblica, nonché gli enti pubblici economici e le fondazioni partecipate da pubbliche amministrazioni¹⁶.

¹⁶ In particolare, dal 1° luglio 2017, il DL 50/2017, convertito con modifiche nella legge 96/2017, ha esteso il meccanismo dello "split payment" anche per le operazioni rese nei confronti dei seguenti soggetti:

- tutte le società controllate, in via diretta, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri (e le società da queste stesse controllate);
- tutte le società controllate, in via diretta, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni ed unioni di comuni (e le società da queste stesse controllate);
- le società quotate in borsa, limitatamente a quelle inserite nell'indice FTSE Mib di Borsa Italiana e le società da queste stesse controllate;
- professionisti, i cui compensi sono assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sul reddito (questi ultimi sono stati, poi, di nuovo eliminati dall'ambito operativo dal recente DL 87/2018, convertito con modifiche nella legge 96/2018).

Successivamente, con il più recente D.L. 148/2017 (in particolare, l'art.3), è stato nuovamente riformulato il co.1-bis dell'art.17-ter del D.P.R. 633/1972, estendendo, a decorrere dal 1° gennaio 2018, l'applicazione del meccanismo anche ad altri soggetti pubblici, ovvero:

- a:
 - gli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;
 - le fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70%.



Il più recente dibattito sull'eliminazione di tale adempimento, avviato da alcuni esponenti del Governo nell'ottica di porre in essere una semplificazione degli adempimenti a carico degli operatori economici, ha portato all'esclusione dei soli professionisti dall'ambito operativo del meccanismo (DL 87/2018, convertito con modifiche nella legge 96/2018).

Di contro, per tutti gli altri soggetti economici che operano con le Pubbliche Amministrazioni l'applicazione dello *split payment* è stato mantenuto, ancorché, per gli stessi soggetti e nei rapporti con le medesime stazioni appaltanti pubbliche, già vige, oramai dal 2015, la fatturazione elettronica come strumento anch'esso deputato alla lotta all'evasione nel comparto dell'IVA.

Dopo quasi 4 anni dall'introduzione della fatturazione elettronica, si può quindi sostenere che l'utilizzo del meccanismo dello *split payment* è divenuto del tutto superfluo, come mezzo di contrasto al sommerso.

I due sistemi di fatturazione, infatti, dovrebbero operare alternativamente e non congiuntamente come oggi accade per i contratti (e subcontratti) pubblici nell'ambito dei quali continua, invece, ad operare un'assurda sovrapposizione di strumenti di contrasto all'evasione (fatturazione elettronica, "*split payment*" e "*reverse charge*"), che complica la gestione contabile/amministrativa delle commesse ed arreca un ingente danno finanziario alle imprese, per effetto del credito IVA che si forma in capo alle stesse, senza incrementare proporzionalmente l'efficacia dei controlli.

Tale circostanza è ancor più evidente alla luce della recente estensione dell'obbligo di fatturazione elettronica, disposta in via anticipata al 1° luglio 2018 (anziché dal 1° gennaio 2019), proprio per i subappaltatori/subcontraenti della filiera degli appalti pubblici (art.1, co.917, legge 205/2017).

Tutto ciò arreca un grave danno alle imprese, sia sotto il profilo degli adempimenti, sia dal punto di vista economico-finanziario, alla luce del fatto che lo *split payment* provoca un aumento esponenziale del credito IVA, con tutte le difficoltà di recupero tempestivo dello stesso.

Tale criticità, poi, si aggrava quando i lavori sono realizzati tramite strutture consortili. In questi casi, infatti, il credito IVA si forma in capo al Consorzio che, per sua natura, è destinato a sciogliersi ad opera ultimata, per cui il recupero del credito diventa veramente difficoltoso.

Questo comporta, per le imprese, una pesante perdita di liquidità che mette seriamente a rischio l'equilibrio finanziario delle imprese, costrette anche a subire i ritardati pagamenti della pubblica Amministrazione, che drenano ulteriori 8 miliardi di liquidità.

Per questo, con la proposta acclusa s'intende abrogare del tutto il meccanismo della scissione dei pagamenti, ormai strumento non più necessario per contrastare l'evasione nel comparto IVA.

EFFETTI SUL GETTITO

Per stimare l'impatto sul gettito derivante dalla modifica normativa proposta, si utilizzano i dati e le stime riportate nella Relazione Tecnica di accompagnamento al DDL di conversione del DL 50/2017.

Nella suddetta relazione viene quantificato per l'anno 2015, per le Pubbliche Amministrazioni già rientranti nel campo di applicazione di tale meccanismo, un totale acquisti di circa 34,7 miliardi di euro, dei quali l'85% (29,5 miliardi di euro) è soggetto a "*split payment*".

A ciò si aggiungano gli acquisti dichiarati dalle società controllate dalla PA centrale (8,8 miliardi di euro) e locale (18,8 miliardi di euro), nonché gli acquisti effettuati dai soggetti

rientranti nel conto consolidato della PA e originariamente esclusi dallo split payment (0,3 miliardi di euro).

Complessivamente, pertanto, l'ammontare di acquisti dichiarati dalla PA e dalle relative controllate centrali e locali risulta pari a circa 134 miliardi di euro.

Considerando un'aliquota IVA media del 15%, ne deriva che attualmente lo Stato incassa direttamente dalla PA circa 17,5 miliardi di euro/anno. Ciò, tuttavia, si prefigura solo come un effetto meramente finanziario, peraltro circoscritto al solo primo anno, generato dalla differenza tra gli incassi della PA e i successivi rimborsi alle imprese esecutrici e/o fornitrici.

Pertanto, tale provvedimento non necessita di una copertura finanziaria in quanto non determina alcun minor gettito nel bilancio triennale dello Stato. A ciò si aggiunga che l'utilizzo del meccanismo dello "split payment" quale strumento di contrasto all'evasione, viene superato dall'obbligo di fatturazione elettronica che opera ormai da quasi quattro anni nell'ambito dei contratti pubblici.

1.8




A.S. 981

EMENDAMENTO

Art. 1

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Per i soggetti che effettuano operazioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni e altri enti e società, di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, non opera il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previsto dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000 n. 388».

 MANCA, MARINO, MISIANI, STEFANO, MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO

1.9

Emendamento

ART. 1

Pichetto Fratini
 PICCHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI,
 GALLONE

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Per i soggetti che effettuano operazioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni e altri enti e società, di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, non opera il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previsto dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000 n. 388».

1.10

MOTIVAZIONE

**COMPENSAZIONI E SPLIT PAYMENT****RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

A seguito dell'autorizzazione delle autorità comunitarie, il meccanismo della "scissione dei pagamenti" (cd. "split payment"), introdotto nel 2015, è stato prorogato sino a giugno 2020, superando così la data del 31 dicembre 2017, originariamente fissata dalla stessa Unione Europea quale termine ultimo d'applicazione dello strumento.

Inoltre, con due provvedimenti successivi è stato altresì ampliato l'ambito soggettivo d'applicazione del meccanismo, coinvolgendo anche le società a partecipazione pubblica, nonché gli enti pubblici economici e le fondazioni partecipate da pubbliche amministrazioni¹⁷.

¹⁷ In particolare, dal 1° luglio 2017, il DL 50/2017, convertito con modifiche nella legge 96/2017, ha esteso il meccanismo dello "split payment" anche per le operazioni rese nei confronti dei seguenti soggetti:

- tutte le società controllate, in via diretta, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri (e le società da queste stesse controllate);
- tutte le società controllate, in via diretta, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni ed unioni di comuni (e le società da queste stesse controllate);
- le società quotate in borsa, limitatamente a quelle inserite nell'indice FTSE Mib di Borsa Italiana e le società da queste stesse controllate;

Il più recente dibattito sull'eliminazione di tale adempimento, avviato da alcuni esponenti del Governo nell'ottica di porre in essere una semplificazione degli adempimenti a carico degli operatori economici, ha portato all'esclusione dei soli professionisti dall'ambito operativo del meccanismo (DL 87/2018, convertito con modifiche nella legge 96/2018).

Di contro, per tutti gli altri soggetti economici che operano con le Pubbliche Amministrazioni l'applicazione dello *split payment* è stato mantenuto, ancorché, per gli stessi soggetti e nei rapporti con le medesime stazioni appaltanti pubbliche, già vige, oramai dal 2015, la fatturazione elettronica come strumento anch'esso deputato alla lotta all'evasione nel comparto dell'IVA.

Dopo quasi 4 anni dall'introduzione della fatturazione elettronica, si può quindi sostenere che l'utilizzo del meccanismo dello *split payment* è divenuto del tutto superfluo, come mezzo di contrasto al sommerso.

Quindi, sarebbe quanto mai auspicabile abrogarlo del tutto, poiché, privato della sua natura di strumento anti-evasione, ha come unico effetto di danneggiare le imprese, provocando una pesante perdita di liquidità che ne mette seriamente a rischio l'equilibrio finanziario.

Nell'attesa della sua completa eliminazione, si propone quantomeno di consentire alle imprese un recupero integrale del credito IVA generato dall'applicazione del meccanismo, eliminando i limiti massimi di compensabilità dei crediti d'imposta e contributivi attualmente vigenti (pari a 700.000 euro annui, ai sensi del combinato disposto dell'art. 34 della Legge 388/2000 e dell'art.9, co.2 del DL 35/2013, convertito con modificazioni nella legge 64/2013).

Conseguentemente, con la proposta acclusa s'intende riconoscere ai soggetti che effettuano operazioni in *split payment*, la possibilità di compensare i crediti di imposta oltre il limite massimo di 700.000 euro annui, previsto dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000 n. 388.

1.10

EFFETTI SUL GETTITO

La norma proposta non necessita di copertura finanziaria, in quanto non determina alcun minor gettito nel bilancio triennale dello Stato ma solo una più celere fruibilità da parte delle imprese esecutrici e/o fornitrici.



- professionisti, i cui compensi sono assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sul reddito (questi ultimi sono stati, poi, di nuovo eliminati dall'ambito operativo dal recente DL 87/2018, convertito con modifiche nella legge 96/2018).

Successivamente, con il più recente D.L. 148/2017 (in particolare, l'art.3), è stato nuovamente riformulato il co.1-bis dell'art.17-ter del D.P.R. 633/1972, estendendo, a decorrere dal 1° gennaio 2018, l'applicazione del meccanismo anche ad altri soggetti pubblici, ovvero sia

a:

- gli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;
- le fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70%.

AS 981

Emendamento

Art. 1

Cirina
CIRINNA', DE PETRIS, MASINI, RUSSO, GIAMMANCO, ERRANI, GRASSO,
LAFORGIA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. (Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto relative alle prestazioni veterinarie)

All'articolo 10 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 18) è inserito il seguente :

«18-bis) le prestazioni veterinarie per l'identificazione e per il controllo della riproduzione degli animali detenuti a scopo di compagnia»

Conseguentemente, dopo il comma 644, aggiungere il seguente:

644-bis

(Soppressione di un sussidio ambientalmente dannoso concernente i fertilizzanti)

1. Al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento", il numero 19 (fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748; organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura) è soppresso.

1.11

AS 981

Emendamento

Art. 1

*DE PETRIS, CIRINNA', GIAMMANCO, MASINI, RUSSO, ERRANI, GRASSO,
LAFORGIA*

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. (Detrazioni fiscali per spese veterinarie)

All'articolo 15, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera c-bis) è sostituita dalla seguente:
"c-bis) le spese veterinarie superiori a euro 60 e fino all'importo di euro 1.060.

Conseguentemente, dopo il comma 644, aggiungere il seguente:

644-bis

*(Soppressione di un sussidio ambientalmente dannoso concernente i prodotti
fitosanitari)*


1. Al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento", il numero 110 (*prodotti fitosanitari*) è soppresso.

1.12

AS 981

Emendamento

Art. 1

 DE PETRIS, MASINI, RUSSO, CIRINNA', GIAMMANCO, ERRANI, LAFORGIA

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

3-bis. *(Armonizzazione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto relativa ai prodotti per l'alimentazione degli animali da compagnia)*

Il numero 20) della parte II della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:

«20) mangimi semplici di origine vegetale; mangimi integrati contenenti cereali o relative farine o zucchero; mangimi composti semplici contenenti, in misura superiore al 50 per cento, cereali compresi nella presente parte, comprese le preparazioni di alimenti utilizzati nell'alimentazione di animali da compagnia condizionati per la vendita al minuto;».

3-ter. Il numero 91) della parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:

«91) foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali; alimenti per animali da compagnia condizionati per la vendita al minuto;».

3-quater. Il comma 6 dell'articolo 75 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è abrogato.

Conseguentemente, dopo il comma 644, aggiungere il seguente:

644-bis

(Soppressione di un sussidio ambientalmente dannoso concernente i fertilizzanti)

1. Al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento", il numero 19 (fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748; organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura) è soppresso.

1.13 6

AS 981

Emendamento

Art. 1


*DE PETRIS, GIAMMANCO, CIRINNA' RUSSO, MASINI, ERRANI, GRASSO,
LAFORGIA*

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

*3-bis. (Armonizzazione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto per le cessioni
di integratori alimentari ad uso veterinario e dei prodotti farmaceutici per uso
veterinario da banco)*

Alla tabella A parte III del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al numero 114) dopo le parole "prodotti omeopatici" sono inserite le seguenti:
"e i prodotti farmaceutici per uso veterinario da banco"
- b) dopo il numero 114) è aggiunto il seguente:

«114-bis) integratori alimentari per uso veterinario destinati animali da
compagnia».

- 1. Ai fini dell'applicazione del comma 1, per "integratori alimentari" si intendono
prodotti che costituiscono una fonte concentrata di sostanze nutritive, quali le
vitamine ed i minerali, o di altre sostanze aventi un effetto nutritivo o fisiologico,
in particolare, ma non in via esclusiva, aminoacidi, acidi grassi essenziali, fibre
ed estratti di origine vegetale, sia monocomposti che pluricomposti, in forme
predosate.

Conseguentemente, dopo il comma 644, aggiungere il seguente:

1.14

1/2 4

644-bis

(Soppressione di un sussidio ambientalmente dannoso concernente i prodotti fitosanitari)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 alla Tabella A, parte III, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento", il numero 110 (prodotti fitosanitari) è soppresso.


A. 14

42⁵

AS 981

Emendamento

Art. 1


RUSSO, DE PETRIS, MASINI, CIRINNA', GIAMMANCO, ERRANI, GRASSO,
LAFORGIA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. (Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto relative alle prestazioni veterinarie)

Alla tabella A parte III del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 127-undevicies è aggiunto il seguente:

«127-vicies) le prestazioni veterinarie di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione rese per animali legalmente detenuti a scopo di compagnia».

conseguentemente, dopo il comma 644, aggiungere il seguente:

644-bis

(Soppressione di un sussidio ambientalmente dannoso concernente i fertilizzanti)

1. Al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento", il numero 19 (fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748; organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura) è soppresso.

1.15

A.S. 981
EMENDAMENTO

ART. 1

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. A decorrere dal 10 gennaio 2019 si applicano le disposizioni concernenti le agevolazioni in materia di accisa sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nei territori montani colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 2 ottobre 2018, così come previsto dalla delibera dello stato di emergenza del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018.

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019 - 50.000.000;

2020 - 50.000.000;

2021 - 50.000.000.

CIRIANI

DE BERTOLDI

MARSILIO

URSO



1. 16

A.S. 981

Emendamento

Art. 1

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-bis. Quale azione a supporto del mantenimento di competitività delle imprese portuali, viene introdotta per la durata di 2 anni una riduzione, nel limite di spesa annua di 6 milioni di euro, delle accise sui prodotti energetici per i veicoli e macchine industriali utilizzati esclusivamente nei siti portuali delle circoscrizioni territoriali delle Autorità di Sistema Portuale. La modalità della suddetta riduzione è definita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e trasporti, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma."


Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2019: - 6.000.000;

2020: - 6.000.000;

2021: -

MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO



A.S. 981

1.17

Emendamento

Art. 1

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-bis. Quale azione a supporto del mantenimento di competitività delle imprese portuali, viene introdotta per la durata di 2 anni una riduzione, nel limite di spesa annua di 2 milioni di euro, delle accise sui prodotti energetici per i veicoli e macchine industriali utilizzati esclusivamente nei siti portuali della circoscrizione territoriale dell'AdSP del Mar Ligure Occidentale. La modalità della suddetta riduzione è definita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e trasporti, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma."


Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2019: - 2.000.000;

2020: - 2.000.000;

2021: -

MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO



1.18

Emendamento

Art. 1

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

(Riduzione dell'accisa sui carburanti di 2 centesimi al litro)

4-bis. A decorrere dal 1° luglio 2019 e fino al 31 dicembre 2020 l'aliquota di accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo nonché l'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'Allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono fissate nelle misure sottoindicate:

- a) benzina e benzina con piombo: euro 708,4 per mille litri;
- b) gasolio usato come carburante: euro 597,4 per mille litri.

4-ter. Qualora dal monitoraggio delle entrate da accisa sulla benzina, sulla benzina con piombo nonché gasolio usato come carburante, in applicazione del comma 1, emerge il verificarsi di scostamenti rispetto alle risorse finanziarie, stimate in 465 milioni di euro per l'anno 2019 e di 930 milioni di euro per l'anno 2020, il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto determina i conseguenti aggiornamenti delle aliquote.

Conseguentemente:

al comma 121, sostituire le parole: per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 con le seguenti: per l'anno 2021;

sostituire i commi da 421 a 428, con i seguenti:

(Fondo per l'attuazione del programma di governo e disposizioni per la riduzione delle auto blu)

421. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione pari a 430 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 e comunque alimentato dai risparmi di spesa ottenuti ai sensi del presente articolo.

422. A decorrere dal 1° luglio 2019, nessuna amministrazione pubblica può avere in dotazione auto di servizio, ad esclusione di quelle adibite a funzioni di difesa nazionale, sicurezza interna e soccorso pubblico.

423. Fermo restando quanto stabilito al comma 2, hanno diritto all'utilizzo per fini istituzionali dell'auto di servizio esclusivamente i titolari delle seguenti cariche: il Capo dello Stato, i Presidenti del Senato e della Camera, il Presidente del Consiglio dei ministri e il Presidente della Corte costituzionale. Ciascun Ministero può avere in dotazione non più di un'auto di servizio.

424. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le autovetture di proprietà pubblica risultanti in eccesso per effetto dell'applicazione dei commi 2 e 3 e sono disposte le modalità per la loro dismissione.;

al comma 653 sostituire le parole da è incrementato di 57,16 milioni di euro fino a 2030 con le seguenti: è ridotto di 30 milioni di euro per l'anno 2020 e incrementato di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 e aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 15 milioni di euro per l'anno 2020.

alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: - 15.000.000;

2020: - 40.000.000.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'D. Alfonsi' or similar, written in a cursive style.

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI

3.010.

1.19

Emendamento

Art. 1

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

(Riduzione accise sulla birra)

4-bis. All'articolo 1, comma 514, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sostituire le parole: «euro 3» con le seguenti: «euro 2,98».

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2019: – 5.000.000;

2020: – 5.000.000;

2021: – 5.000.000.



D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MANCA

3. 09.

1.20

A.S. 981
Emendamento
Art. 1

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

"4-bis. L'ente impositore ed i soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 possono avvalersi ed essere rappresentati avanti al tribunale, al giudice di pace e alle commissioni tributarie, da propri dipendenti delegati, che possono stare in giudizio personalmente. Per il patrocinio davanti alle commissioni tributarie continua ad applicarsi l'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546."

MANCA

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Manca', written in a cursive style.

1.21


A.S. 981
Emendamento
Art. 1

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

“L'articolo 1, comma 691 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è così sostituito:

«691. I Comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione, anche coattiva, della TARI e della TARES, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti, i quali operano secondo le stesse disposizioni applicabili ai concessionari iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997. In tal caso la convenzione può prevedere il versamento del tributo o della tariffa dovuti per il servizio rifiuti al soggetto gestore del servizio, in deroga alle disposizioni vigenti, limitatamente ai casi in cui il soggetto gestore del servizio sia un ente pubblico o una società in house, o un'azienda controllata da soggetti pubblici.»

MANCA




1.22

A.S. 981

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

“4-bis. Nelle more della mancata adozione della revisione della normativa sulla fiscalità diretta ed indiretta delle imprese immobiliari, si applicano e sono fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 36 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”, e successive modifiche.”

BAGNAI, RIVOLTA, ZULIANI, FERRERO



A. 23

Emendamento

Art. 1

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

(Abrogazione dell'imposta di registro)

4-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

4-ter. Con uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, emanati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate: le necessarie modifiche al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, al fine di adeguarlo alle disposizioni di cui al comma 1, nonché le ulteriori disposizioni legislative e regolamentari abrogate ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo.

Conseguentemente, al comma 139, sostituire le parole da "6.700 milioni di euro per l'anno 2019 fino a decorrere dall'anno 2024", con le seguenti: 1.200 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1.500 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.

RENZI, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI

3. 01.

Renzi

1.24

Emendamento

Art. 1

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

(Abrogazione dell'Irap sui privati)

4-bis. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso ai 31 dicembre 2018, l'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si applica limitatamente alle pubbliche amministrazioni.

4-ter. Con uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, emanati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate: le necessarie modifiche al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, al fine di adeguarlo alle disposizioni di cui al comma 1, nonché le ulteriori disposizioni legislative e regolamentari abrogate ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo.

4-quater. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 4,73 miliardi per l'anno 2019, 19,92 miliardi di euro per l'anno 2020, 9,61 miliardi di euro per l'anno 2021, 12,79 miliardi di euro per l'anno 2022 e di 12,1 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede:

a) quanto a 9 miliardi di euro per l'anno 2020, 2,61 miliardi di euro per l'anno 2021, 5,79 miliardi di euro per l'anno 2022 e 5,1 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 139 della presente legge;

b) quanto a 4,73 miliardi di euro per l'anno 2019, e 7,0 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 139, della presente legge;

c) quanto a 2.678 milioni di euro per l'anno 2020 mediante incremento dell'aliquota ordinaria dell'IVA, corrispondente alla soppressione, del comma 2, secondo periodo, della presente legge, delle parole: «di 0,8 punti percentuali per l'anno 2020»;

d) quanto a 430 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 421 della presente legge;

e) quanto a 405 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 653

f) quanto a 408 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

RENZI, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI

3. 02

Renzi

A. 25

A.S. 981

Emendamento

Art. 1


Sopprimere i commi 5 e 6.

Conseguentemente:

- sopprimere i commi da 12 a 17;

- al comma 139, sostituire le parole: con una dotazione pari a 6.700 milioni di euro per l'anno 2019 con le seguenti: con una dotazione pari a 5.044,30 milioni di euro per l'anno 2019;

- sopprimere il comma 624.



MARCUCCI, MISIANI, MALPEZZI, MIRABELLI, VALENTE, FERRARI, COLLINA, CIRINNA', BINI, MANCA, MARINO, STEFANO, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, BELLANOVA, RICHETTI, ROSSOMANDO

4.24

1.26

AS 981

Emendamento

Articolo 1



FACCI, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI

All'articolo 1, comma 5, lettera a), capoverso 54, aggiungere infine le seguenti parole: "Potranno continuare a permanere nel regime forfettario o/e dei minimi i soggetti che hanno partecipazioni in società a responsabilità limitata al 31 dicembre 2018."

1.27

Emendamento

Art. 4

CONZATTI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, BERARDI

Al comma 5, lettera a), sostituire le parole: "euro 65.000", con le seguenti: "euro 55.000".

Conseguentemente, al comma 12, sostituire le parole: "1° gennaio 2020", con le seguenti: "1° gennaio 2019" e le parole: "euro 65.001", con le seguenti: "55.001".

Conseguentemente, agli eventuali oneri derivanti dalla presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'importo di cui al primo periodo del comma 138.

Nota - Al fine di ampliare sin da subito la platea dei soggetti che possono aderire al regime forfetario previsto dal comma 5, si propone di ridurre la fascia di applicazione dell'imposta sostitutiva del 15% ai contribuenti che hanno percepito compensi e ricavi fino a 55.000 euro per introdurre sin dal 2019 una seconda fascia da 55.001 a 100.000 euro per i quali si applica un'imposta sostitutiva del 20%.

Adatto alla legge

1.28

EMENDAMENTO

ART. 1 *Conzatti*

CONZATTI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, BERARDI

Al comma 5, al capoverso "55", dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

"b-bis) nel caso di partecipazione contemporanea a società di persone, ad associazioni o imprese familiari di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero ad associazioni in partecipazione o a società a responsabilità limitata che imputano il reddito per trasparenza ai sensi dell'articolo 116 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle attività esercitate individualmente e di quelli relativi alle predette partecipazioni, per la parte di essi imputabile alla persona fisica esercente attività di impresa, arti o professioni, nelle stesse proporzioni cui risultano imputabili gli utili.";

sostituire la lettera c) con la seguente:

"c) al comma 57, la lettera d) è abrogata e alla lettera d-bis) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La disposizione di cui al periodo precedente non si applica nel caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni." ».

Conseguentemente, a copertura finanziaria della proposta emendativa, ridurre l'importo di cui al primo periodo del comma 138.

Relazione illustrativa

Rispetto all'originario testo dell'articolo 4 del DDL Bilancio, l'emendamento:

- trasforma la partecipazione in società di persone, associazioni, imprese familiari e s.r.l. "trasparenti" da causa di esclusione dal regime forfetario a presupposto che, ai fini della verifica del rispetto della soglia di 65.000 euro, rende necessario sommare ai ricavi o compensi conseguiti dall'attività svolta in forma individuale anche la "quota parte" di ricavi o compensi ritratti dall'attività svolta in forma associata;
- conferma il presupposto di esclusione derivante dallo svolgimento di attività di impresa, arti o professioni prevalentemente a favore dell'ex datore di lavoro o di soggetti ad esso direttamente o indirettamente riconducibili, ma specifica che la disposizione non si applica nel caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni. Così riformulata, la disciplina attenua il rischio che l'ampliamento del regime forfetario possa determinare un effetto distorsivo in termini di incentivo implicito alla disgregazione delle imprese associate e degli studi professionali associati, in un contesto economico e professionale in cui sarebbe semmai opportuno concepire incentivi all'aggregazione.

ART. 1

Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), capoverso «comma 55», dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

"b-bis) nel caso di partecipazione contemporanea a società di persone, ad associazioni o imprese familiari di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero ad associazioni in partecipazione o a società a responsabilità limitata che imputano il reddito per trasparenza ai sensi dell'articolo 116 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle attività esercitate individualmente e di quelli relativi alle predette partecipazioni, per la parte di essi imputabile alla persona fisica esercente attività d'impresa, arti o professioni, nelle stesse proporzioni cui risultano imputabili gli utili";

b) sostituire la lettera c) con la seguente:

"c) al comma 57, la lettera d) è abrogata e la lettera d-bis), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La disposizione di cui al periodo precedente non si applica nel caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti e professioni.».

SEN. STEGER 

SEN. UNTERBERGER 

SEN. DURNWALDER 

SEN. LANIECE 

1. 30

A.S. 981
Emendamento
Art. 1

Al comma 5, ~~lettera a)~~, apportare le seguenti modificazioni:

alla lettera a),
a) al capoverso 55, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) nel caso di partecipazione contemporanea a società di persone, ad associazioni o imprese familiari di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero ad associazioni in partecipazione o a società a responsabilità limitata che imputano il reddito per trasparenza ai sensi dell'articolo 116 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle attività esercitate individualmente e di quelli relativi alle predette partecipazioni, per la parte di essi imputabile alla persona fisica esercente attività di impresa, arti o professioni, nelle stesse proporzioni cui risultano imputabili gli utili.";

b) alla lettera c) sopprimere il capoverso "d" e alla lettera d-bis) aggiungere in fine il seguente periodo: "La disposizione di cui al periodo precedente non si applica nel caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni.".

Conseguentemente sopprimere i commi 63, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101

BINI


1. 31 1

EMENDAMENTO A.S.981

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021

Art. 1

c)
Al comma 5, lettera ~~a)~~, capoverso 55, sostituire la lettera d) con la seguente: "d) gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni".

Conseguentemente, al comma 14, sostituire la lettera d) con la seguente: "d) gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni".

Conseguentemente, al comma 421, sostituire le parole: "130.317.000 per l'anno 2019, di euro 1.258.000 per l'anno 2020, di euro 107.220.000 per l'anno 2021, di euro 146.089.000 per l'anno 2022, di euro 145.512.000 per l'anno 2023, di euro 145.232.000 per l'anno 2024, di euro 145.143.000 per l'anno 2025, di euro 145.006.000 per l'anno 2026, di euro 143.318.000 per l'anno 2027 e di euro 143.293.000 annui a decorrere dall'anno 2028," con le seguenti: "130.117.000 per l'anno 2019, di euro 1.058.000 per l'anno 2020, di euro 107.020.000 per l'anno 2021, di euro 145.889.000 per l'anno 2022, di euro 145.312.000 per l'anno 2023, di euro 145.032.000 per l'anno 2024, di euro 144.943.000 per l'anno 2025, di euro 144.806.000 per l'anno 2026, di euro 143.118.000 per l'anno 2027 e di euro 143.093.000 annui a decorrere dall'anno 2028,"

Sen. Romeo

Sen. Montani

Sen. Rivolta

Sen. Zuliani

1.32

EMENDAMENTO

ART. 1

MALLEGNI, ^{De Lator} PICHETTO PANTIN

Al comma 5, lettera c), sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ovvero a società a responsabilità limitata di cui all'articolo 116 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, o ad associazioni in partecipazioni con apporto esclusivo di lavoro;»

Conseguentemente, all'onere derivante dalle disposizioni del presente comma, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 653 del presente articolo.

Motivazione

Regime forfetario – Modifica della condizione di esclusione per detenzione di partecipazioni in s.r.l.

Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali

L'emendamento ha la finalità di limitare l'esclusione emergente dalla detenzione di una partecipazione ad una società a responsabilità limitata, alle sole ipotesi nelle quali sia stata effettuata l'opzione per l'applicazione della tassazione per trasparenza fiscale e agli associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro. Si ritiene, infatti, che solo in questi casi sia necessario escludere l'accesso al regime forfetario al fine di evitare che in capo allo stesso soggetto siano tassati in maniera differente redditi della medesima specie (redditi d'impresa) o derivanti da attività di lavoro.

L'emendamento necessita di copertura finanziaria pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2019.

A. 33



A.S. 981

Emendamento

Art. 1

Al comma 5, lettera *c*), sostituire il capoverso *d*) con il seguente:


«*d*) gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ovvero a società a responsabilità limitata di cui all'articolo 116 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, o ad associazioni in partecipazioni con apporto esclusivo di lavoro;»

Consequentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2019: - 10.000.000;

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000.


BELLANOVA, MANCA

1.34

A.S. 981

Emendamento

Art. 1

Al comma 5, lettera c), sostituire il capoverso lettera d) con il seguente:

« d) gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ovvero a società a responsabilità limitata di cui all'articolo 116 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, o ad associazioni in partecipazioni con apporto esclusivo di lavoro;».



BELLANOVA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO, MANCA

~~**4.22.~~

A. 35



EMENDAMENTO

PICHETTO FRATIN

Art. 1

Al comma 5, lettera c), capoverso lettera d) sostituire le seguenti parole: "a società a responsabilità limitata" con "società a responsabilità limitata tassata per trasparenza".

Conseguentemente al comma 138, sostituire le parole "pari a 9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019" con "pari a 8.900 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019"

MOTIVAZIONE

La norma è fortemente limitativa rispetto all'attuale regime che prevede tra le cause di esclusione al regime agevolato solo i soci di società di persona ed i soci di società di capitale che hanno optato per il regime di tassazione per trasparenza ai sensi ex art.116 del Tuir.

Attualmente quindi, chi è socio di una srl con tassazione ordinaria può optare per il regime agevolato.

Come è invece scritto nella della legge di bilancio, lo si vieta a chiunque abbia partecipazioni in qualsiasi tipo di società, anche nelle società di capitali, a prescindere dal regime prescelto, con evidenti limiti rispetto all'attuale modello.

Non si capisce il perché di questo assurdo limite. Se Tizio ha una quota di partecipazione in un ristorante anche solo dell'1%, ma svolge l'attività di dottore commercialista perché non dovrebbe poter accedere al regime con imposta sostitutiva per l'attività di libero professionista?

Il limite è vincolante e senza senso. L'unico limite che bisognerebbe aggiungere per evitare una sorta di elusione è il seguente: Tizio non può accedere al regime con tassa sostitutiva se ha partecipazione in società con lo stesso codice attività. Se non si vuole far questo, almeno non si cambi la norma attuale che non vieta l'adesione al regime con imposta sostitutiva per quanti hanno partecipazioni in società di capitali con tassazione ordinaria. Se non si vuole migliorare la norma, che almeno non la si peggiori causando la fuoriuscita dal regime a tanti contribuenti che invece oggi ne usufruiscono.

Tutto questo sembra vada in contrasto con la volontà del governo di ampliare la platea di quanti vogliano optare per una flat tax. di fatto la si riduce.

1.36

1/2

Ci si chiede poi quale sia il senso di negare la flat tax ad una piccola partita iva che ha anche una partecipazione in una società o associazione, se invece la si consente a chi ha redditi ingenti di lavoro dipendente o pensione, tipo parlamentari e pensioni d'oro con qualche consulenza?

Bisogna prevedere con l'emendamento che non si vieti di aderire al regime forfettario a chi ha partecipazioni in qualsiasi tipo di società o associazione.

In subordine rimanere la norma come è adesso: non vietarla a chi ha partecipazione in società di capitale tassate in maniera ordinaria



1.36

2/2

A.S. 981

Emendamento

Art. 1

Al comma 5, lettera c), capoverso comma d), dopo le parole: società a responsabilità limitata" aggiungere le seguenti: di cui all'articolo 116 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni.



BELLANOVA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO, MANCA

~~423.~~

1.37

All'articolo 1, comma 5 dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

"c-bis) al comma 64 dopo le parole: "pari al 15 per cento aggiungere le seguenti: "Il costo del personale si deducono dal reddito imponibile sino al limite di 8.000 euro."

Consequentemente agli oneri derivanti si provvede mediante riduzione del fondo di cui al comma 658."

Giuseppe Quagliariello
QUAGLIARIELLO

PICHETTO



A. 38

EMENDAMENTO

Man. an
Ag. h
 DAMIANI, RONZULEI, GALLONE

All'Art.1 quinto comma, ^{lettera c) i capoversi} ~~sopprimere le lettere d) e d-bis)~~

Relazione illustrativa (*Norme in materia di regime forfettario per i professionisti*)

L'art. 4 del disegno di legge di bilancio titolato "Estensione del regime forfettario dei contribuenti minimi" apporta delle modifiche all'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190".

Tra le ipotesi di modifica contenute nel disegno di legge di bilancio per il 2019

si prevede un'estensione dei soggetti che non possono avvalersi del regime forfettario introducendo nell'art. 1, comma 57 della L. 190/2014 una esclusione specifica per i soggetti esercenti attività di impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente all'esercizio dell'attività ovvero a società a responsabilità limitata o ad associazioni in partecipazione.

Secondo la relazione illustrativa la ratio di tale estensione sarebbe quella di evitare artificiosi frazionamenti delle attività di lavoro autonomo.

In realtà l'esclusione della possibilità di avvalersi del regime forfettario per gli esercenti attività di lavoro autonomo che partecipano a società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione risulta eccessivamente penalizzante in particolar modo verso quelle categorie di professionisti che sovente, in sede di prima attività ed al fine di suddividersi costi di gestione, costituiscono con altri colleghi, associazioni in partecipazione o società a responsabilità limitata.

Infine l'esclusione dal regime forfetario dei soggetti che partecipano ad S.r.l. e associazioni in partecipazione determina un illogico "costo figurativo" (mancata possibilità di utilizzare la "flat tax") verso tutte le unioni tra professionisti e studi associati che sovente hanno la forma giuridica di associazione in partecipazione.

Per tali ragioni si chiede di eliminare dall'art. 4 primo comma, lett. d) del disegno di legge di bilancio la frase "ovvero a società a responsabilità limitata o ad associazioni in partecipazione" ripristinando la possibilità per tali soggetti di aderire al regime e di computare il reddito scaturente dall'attività nel limite massimo dei 65.000 euro.

Relazione finanziaria

Il presente emendamento non comporta oneri a carico dello Stato



1.39

242

EMENDAMENTO

Art.1 *Conzatti*

CONZATTI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, BERARDI



Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

5-bis. I contribuenti persone fisiche che applicano l'imposta sostitutiva del 20% sono esonerati dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e dai relativi adempimenti ai sensi delle disposizioni relative al regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n.190.L'efficacia delle disposizioni di cui al periodo precedente è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero dell'economia e delle finanze.

Conseguentemente, ridurre di 20 milioni di euro gli importi di cui al comma 141.

A. 40

EMENDAMENTO


DAMIANI, RONZULLI 

All'Art.1 dopo il comma quinto aggiungere:

5 bis - Ai fini del calcolo dell'imponibile fiscale per l'anno 2019 è consentita agli esercenti arti o professioni la cessione di quote associative e partecipazioni in società entro il primo trimestre dell'anno successivo.

Relazione illustrativa

Il presente emendamento ha lo scopo di venire incontro a coloro i quali ai fini delle imposte da pagare pur potendo dismettere quote o partecipazioni entro il 31.12.2019 non riescono a farlo per via della obiettiva difficoltà di procedere all'iter burocratico. La moratoria di tre mesi consente di poter assolvere agli obblighi derivanti dalla procedura in esame senza ulteriori e non sanabili gravami fiscali per l'anno di imposta.

Relazione finanziaria

Il presente emendamento non comporta oneri a carico dello Stato



1.41

EMENDAMENTO



DAMIANI, RONZULLI

Art. 1

Aggiungere al comma 5 aggiungere il seguente

5 bis. Sono prorogati, per gli aspiranti dirigenti scolastici che hanno in corso un contenzioso avverso il decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, ovvero il decreto direttoriale n. 499 del 20 luglio 2015 per l'accesso al corso intensivo per ruolo di dirigente scolastico ai sensi del comma 87 e seguenti, i termini per la partecipazione ad una nuova sessione speciale del corso intensivo di formazione di durata di 80 ore complessive con prova scritta finale, di cui al comma 87 e seguenti, dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015 n. 107, da disciplinare con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Alle attività di formazione e alle immissioni in ruolo si provvede, rispettivamente, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e a valere sulle assunzioni autorizzate per effetto dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

Relazione illustrativa (*Riordino della dotazione di dirigenti scolastici. Proroga formazione*)

Ai fini della riorganizzazione dei dirigenti scolastici in forza al MIUR, col presente emendamento ci si propone di voler prorogare i termini per lo svolgimento del corso di 80 ore con prova scritta finale propedeutico alla immissione in ruolo per coloro i quali, partecipanti alle selezioni del 2011, hanno un contenzioso non ancora definito con sentenza.

Relazione finanziaria

Il presente emendamento non comporta oneri a carico dello Stato



1.42

212

A. S. 981
EMENDAMENTO
ARTICOLO 1

Dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma:

5-bis. Ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, qualora il reddito d'impresa ovvero di lavoro autonomo ecceda quello dichiarato nel periodo d'imposta precedente, l'eccedenza concorre alla formazione del reddito imponibile complessivo nella misura del cinquanta per cento. La disposizione si applica esclusivamente per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018.

Conseguentemente, al comma 138, primo periodo, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: "8.900 milioni di euro per il 2019, 8.990 milioni per il 2020 e 9.000 milioni a decorrere dal 2021"

CIRIANI

Ciriani

DE BERTOLDI

MARSILIO

URSO

A. 43

A. S. 981

EMENDAMENTO

ARTICOLO 1

Dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma:

5-bis. Al fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche di cui decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, al reddito imponibile eccedente il reddito imponibile dichiarato nel periodo d'imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione, si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e, laddove dovuta, dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, pari al 15 per cento. La disposizione si applica esclusivamente per il periodo d'imposta relativo all'anno 2019.

La disposizione non si applica ai contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che applicano il regime forfetario di cui ai commi da 54 a 89 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni.

CIRIANI



DE BERTOLDI

MARSILIO

URSO

1.44

A. S. 981
EMENDAMENTO
ARTICOLO 1

Dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma:

5-bis. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, il reddito complessivo netto dichiarato dalle società e dagli enti indicati nell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può essere assoggettato all'aliquota di cui all'articolo 77 del medesimo testo unico, ridotta di nove punti percentuali, per la parte eccedente il reddito complessivo netto del periodo d'imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione. La disposizione si applica esclusivamente per il periodo d'imposta relativo all'anno 2019.

CIRIANI



DE BERTOLDI

MARSILIO


URSO

1.45

EMENDAMENTO

A.S. 981

Art.1


DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo il comma 5, inserire il seguente:


"5-bis. All'articolo 1, comma 1, del D.P.R. 9 dicembre 1996, n. 695, le parole: <<superiori rispettivamente a dieci miliardi e a due miliardi di lire>>, sono sostituite dalle seguenti: <<superiori rispettivamente a dieci milioni e a due milioni di euro>>".

1.46

AS 981

Emendamento

Articolo 1

 FAGGI, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI

Dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: “6-bis. Per quanto non diversamente disposto dai precedenti commi, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 56 a 75 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.”.

1.47



EMENDAMENTO

ART. 1 Perosino

PEROSINO, RICHIETTO FRATIN

All'articolo 1, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-bis. Al comma 1 dell'articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le parole da «nonché di imprese non rientranti» a «Commissione, del 6 maggio 2003,» sono sostituite dalle seguenti: «nonché di tutte le imprese commerciali.»»

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con il presente emendamento si intende dare seguito alle intenzioni del Governo espresse nella Nota di Aggiornamento al DEF 2018 in materia di equo compenso. Nel documento (pag. 92) si scrive che «Per contrastare il precariato si procederà anche all'estensione dell'equo compenso, introdotto con l'articolo 19-quaterdecies del D.L. n. 148/2017 (Decreto fiscale)»

L'istituto dell'equo compenso, introdotto con il Decreto fiscale 148/2017 e perfezionato con la Legge di Bilancio 2018, è pensato soprattutto a tutela dei giovani professionisti. Questi, con buona probabilità, avranno l'opportunità di svolgere prestazioni professionali in particolare verso committenti rientranti nella categoria delle piccole e medie imprese, attualmente esclusi dall'applicazione della normativa.

La presente proposta emendativa è dunque orientata ad ampliare la platea dei committenti che dovranno garantire ai professionisti un compenso equo così come previsto dalle norme vigenti.



1.48

A.S. 981

Emendamento

Art. 1



BELLANOVA, COMINCINI, TARICCO, MANCA

Sostituire il comma 7 con il seguente: "7. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2011, n. 23, il primo periodo è sostituito con i seguenti: "L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del 50 per cento. La disposizione di cui al periodo precedente ha effetto a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 la deduzione è elevata al 70 per cento; a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 la misura della deduzione è ulteriormente elevata al 100 per cento."

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole: "6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti "6.617 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.834 milioni di euro per l'anno 2020, a 6.751 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021".

A. 49

A.S. 981


Emendamento

Art. 1

Sostituire il comma 7 con il seguente:

"7. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2011, n. 23, il primo periodo è sostituito con i seguenti: "1. L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del 50 per cento. La disposizione di cui al periodo precedente ha effetto a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 la deduzione è elevata al 70 per cento; a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 la misura della deduzione è ulteriormente elevata al 100 per cento."

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole: "6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti "6.617 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.750 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.449 milioni di euro per l'anno 2023 e a 6.750 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024".


BELLANOVA, MANCA

A. 50

EMENDAMENTO

ART. 1
Molteni
 MALLEGNI, *PSOLETTI*, *DICHISSO FRASIN*



Sostituire il comma 7 con il seguente: “7. All’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2011, n. 23, il primo periodo è sostituito con i seguenti: “1. L’imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni nella misura del 50 per cento. La disposizione di cui al periodo precedente ha effetto a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018. Per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 la deduzione è elevata al 70 per cento; a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 la misura della deduzione è ulteriormente elevata al 100 per cento.”

Conseguentemente, il fondo di cui al comma 421 è ridotto di ulteriori 83 milioni di euro per l’anno 2019, di 166 milioni di euro per il 2020 e di 249 milioni di euro a decorrere dal 2021”.

Motivazione**Deducibilità dell’IMU dal reddito di impresa, di lavoro autonomo e dall’IRAP**


Risultati differenziali. Norme in materia di entrata, di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali

La proposta ha lo scopo di rendere l’IMU corrisposta sugli immobili strumentali all’esercizio dell’attività economica totalmente deducibile dal reddito d’impresa, di lavoro autonomo e dall’imposta regionale sulle attività produttive, seppur in un arco temporale di un triennio.

Si ritiene, infatti, che debba essere mantenuto l’impegno del Governo assunto con il decreto legge n. 54 del 2013, in merito alla deducibilità dell’imposta municipale relativa agli immobili utilizzati per attività produttive.

Occorre sottolineare che l’indeducibilità o la parziale deducibilità dell’imposta viola il principio della capacità contributiva sancito dall’articolo 53 della Costituzione. E’ evidente, infatti, che l’IMU - gravando sugli immobili strumentali allo svolgimento dell’attività economica - rappresenta un costo inerente alla realizzazione del reddito d’impresa e di lavoro autonomo di cui, pertanto, deve essere riconosciuta la totale deducibilità.

L’emendamento necessita di copertura. Si stima una ulteriore perdita di gettito per l’erario pari a circa 83 milioni di euro per il 2019, ad ulteriori 166 milioni di euro per il 2020 e ad ulteriori 249 milioni di euro a decorrere dal 2021.

Emendamento**Art. 1.****PICHELTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI, PEROSINO**

Art. 1

(Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali)

Sostituire il comma 7 con il seguente: "7. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2011, n. 23, il primo periodo è sostituito con i seguenti: "1. L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del 50 per cento. La disposizione di cui al periodo precedente ha effetto a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 la deduzione è elevata al 70 per cento; a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 la misura della deduzione è ulteriormente elevata al 100 per cento."

Motivazione

Deducibilità dell'IMU dal reddito di ~~impresa~~, di lavoro autonomo e dall'IRAP



La proposta ha lo scopo di rendere l'IMU corrisposta sugli immobili strumentali all'esercizio dell'attività economica totalmente deducibile dal reddito d'impresa, di lavoro autonomo e dall'imposta regionale sulle attività produttive, seppur in un arco temporale di un triennio.

Si ritiene, infatti, che debba essere mantenuto l'impegno del Governo assunto con il decreto legge n. 54 del 2013 in merito alla deducibilità dell'imposta municipale relativa agli immobili utilizzati per attività produttive.

Occorre sottolineare che l'indeducibilità o la parziale deducibilità dell'imposta viola il principio della capacità contributiva sancito dall'articolo 53 della Costituzione. E' evidente, infatti, che l'IMU - gravando sugli immobili strumentali allo svolgimento dell'attività economica - rappresenta un costo inerente alla realizzazione del reddito d'impresa e di lavoro autonomo di cui, pertanto, deve essere riconosciuta la totale deducibilità.



1.52

2/2

Emendamento**Art. 1**

Sostituire il comma 7 con il seguente: "7. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2011, n. 23, il primo periodo è sostituito con i seguenti: "1. L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del 50 per cento. La disposizione di cui al periodo precedente ha effetto a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 la deduzione è elevata al 70 per cento; a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 la misura della deduzione è ulteriormente elevata al 100 per cento."


NASTRI

CIRIANI

DE BERTOLDI

MARSILIO

URSO

A. 53

A. S. 981
EMENDAMENTO
ARTICOLO 1

Al comma 7 le parole «40 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «60 per cento».

Conseguentemente, al comma 138, primo periodo, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: "8.941,9 milioni di euro per il 2020 e , 8.966,6 milioni a decorrere dal 2021"

URSO

CIRIANI

DE BERTOLDI

MARSILIO

U ~ U

1.54

A.S. 981

Emendamento

Art. 1

Al comma 7, sostituire le parole: << 40 per cento >> con le seguenti: << 50 per cento >> e aggiungere in fine il seguente periodo: << La disposizione di cui al presente comma ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019. >>

Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: << 9.000 milioni di euro >> con le seguenti: << 8.250 milioni di euro >>

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO, BELLANOVA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO



19.85

A. 55

A.S. 981 - Emendamento

Art. 1

PIRRO, PRESUTTO, GALLICCHIO, ACCOTO, TURCO, PELLEGRINI Marco, PESCO,
PATUANELLI

Al comma 7 sostituire le parole "40 per cento" con le seguenti "50 per cento"

Conseguentemente:

a) al comma 653, sostituire le parole: «57,16 milioni di euro per l'anno 2019, di 6,72 milioni di euro per l'anno 2020, di 205,9 milioni di euro per l'anno 2021» con le seguenti: «7,16 milioni di euro per l'anno 2019, di 1,72 milioni di euro per l'anno 2020, di 45,9 milioni di euro per l'anno 2021»

b) alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: - 50.000.000;

2020: - 100.000.000.

c) alla Tabella A, voce: Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, apportare le seguenti variazioni:

2019: - ;

2020: - 45.000.000;

2021: - .

Pirro

A. 56

A.S. 981

EMENDAMENTO

ARTICOLO 1

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

«7-bis. All'articolo 101, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di atti aventi forza di legge che, nell'ambito di procedure di risoluzione bancaria e liquidazione coatta amministrativa, determinano l'azzeramento o la riduzione del valore dei beni indicati nell'articolo 85, comma 1, lettere c), d) ed e), anche se costituiscono immobilizzazioni finanziarie, per la valutazione si tiene conto, a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'atto avente forza di legge, del valore così azzerato o ridotto».

7-ter. La disposizione di cui all'articolo 101, comma 2, ultimo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come introdotta dal comma 7-bis del presente articolo, si applica anche agli azzeramenti o alle riduzioni di valore disposti da atti aventi forza di legge emanati prima della data di entrata in vigore della presente legge.»

URSO



A. 57

Emendamento all'articolo 1

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente

“7-bis. Nel decreto legislativo n. xxx del 29 novembre 2018, all'articolo 14:

- a) Il comma 2 è abrogato;
- b) nel comma 4 le parole “ai commi 2” sono sostituite dalle seguenti:” al comma”.

Conseguentemente

Alla Tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modificazioni:

2020: - 17.700.000

2021: - 10.100.000

Sen. Romeo

Sen. Rivolta

Sen. Ferrero

Sen. Zuffiani

Sen. Solinas

A. 58

EMENDAMENTO

ART. 1

testor

TESTOR, PICCHETTO FRATTIN

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

<<7-bis. All'articolo 7 comma 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127 "Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, in attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettere d) e g), della legge 11 marzo 2014, n. 23, sostituire le parole "fino al 31 dicembre 2018" con "fino al 31 dicembre 2019">>.

TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI GIORNALIERI - PROROGA DEL TERMINE PER LA GRANDE DISTRIBUZIONE ORGANIZZATA PER IL CAMBIO DI MODALITA' TECNICHE

RELAZIONE

Relativamente all'opzione per la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri per le imprese che operano nel settore della grande distribuzione, si propone di prorogare di un anno il termine a decorrere dal quale sarà necessario modificare le modalità tecniche di trasmissione utilizzando un registratore di cassa telematico approvato (o Server telematico RT in caso di più casse).

Moltissime imprese hanno infatti riscontrato difficoltà a reperire sul mercato soluzioni hardware (registratori di cassa telematici o server telematici RT) che si integrino con i software gestionali e contabili specifici per i diversi settori.

GRUPPO FORZA ITALIA
BERLUSCONI PRESIDENTE
Ufficio Legislativo

A. 59

EMENDAMENTO

Art.1

Dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

7-bis È introdotta per il periodo d'imposta 2019 e ai fini delle imposte sui redditi, un'aliquota unica da applicare all'incremento di reddito imponibile rispetto a quello relativo al precedente periodo d'imposta. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, emana le disposizioni necessarie, al fine di agevolare gli obblighi contabili dei contribuenti, la riduzione dell'imposizione fiscale e la semplificazione del sistema tributario nazionale, nel rispetto dei principi costituzionali, tenendo conto:

- a) l'innalzamento del tetto di volume di affari per usufruire del regime forfettario, ferma restando la preventiva valutazione di compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea;
- b) l'introduzione di un'aliquota unica dell'imposta sui redditi del 15 per cento da applicare all'incremento di reddito imponibile nel periodo d'imposta 2019 rispetto al reddito imponibile del precedente periodo d'imposta 2018;
- c) esclusione, anche in via transitoria, di disposizioni che determinino inasprimenti fiscali rispetto al regime fiscale previsto dalla legislazione vigente.

7-ter. Le disposizioni di cui al precedente comma non comportano oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, in quanto comportano l'imposizione di redditi in eccesso rispetto a quelli che hanno concorso alla determinazione del reddito imponibile e del conseguente gettito IRES e IRPEF per il 2018. Nel caso di eventuali maggiori oneri, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni finalizzate a variare opportunamente le aliquote delle singole imposte, ai fini di ripristinare l'invarianza della spesa».


Conseguentemente i commi 5 lettere a)b)c)d)d-bis)e)f)g)h)i)l) e 6 sono soppressi.

DE BERTOLDI

CIRIANI

MARSILIO


URSO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente comma:

"7-bis. All'articolo 1, comma 12-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "per gli anni dal 2012 al 2017" sono sostituite dalle seguenti: ""a decorrere dall'anno 2012"."

MISIANI



Relazione illustrativa

In applicazione del principio di sussidiarietà e al fine di rafforzare gli strumenti della lotta all'evasione fiscale, il legislatore ha complessivamente previsto un maggior coinvolgimento degli Enti territoriali nell'attività di accertamento e riscossione. Per quanto concerne i comuni, l'articolo 1, comma 1 del D.L. n. 203/2005 disponeva in origine l'attribuzione a tali enti di una quota pari al 30 per cento delle maggiori somme riscosse con il concorso dei medesimi. Tale ammontare è stato in un primo momento elevato al 50 per cento (articolo 2, comma 10, lettera b), del D.Lgs. n. 23 del 2011). Successivamente, per gli anni 2012, 2013 e 2014, ai comuni è stato assegnato l'intero maggior gettito ottenuto a seguito dell'intervento svolto dall'ente stesso nell'attività di accertamento, anche se si tratta di somme riscosse a titolo non definitivo e fermo restando il successivo recupero delle stesse ove rimborsate ai contribuenti a qualunque titolo (articolo 1, comma 12-bis, del D.L. 138 del 2011). Con la legge di stabilità 2015 (comma 702 della legge n. 190 del 2014) per il triennio 2015-2017 la predetta quota era stata fissata nella misura del 55 per cento; secondo tale assetto normativo, ai comuni sarebbe spettato un ammontare inferiore a quello temporaneamente attribuito nel triennio precedente (2012-2014), ancorché in misura più elevata di quanto stabilito in via ordinaria dalla legge (D.Lgs. n. 23 del 2011). L'articolo 10, comma 12-duodecies del decreto-legge n. 192 del 2014, modificando il D.L. n. 138 del 2011 ha disposto che fino al 2017 venga riconosciuto ai comuni il 100 per cento delle maggiori somme riscosse per effetto della partecipazione dei comuni stessi all'azione di contrasto all'evasione.

Da ultimo, è stato esteso agli anni 2018 e 2019 l'incentivo previsto per la partecipazione dei comuni all'attività di accertamento tributario pari al 100 per cento del riscosso (articolo 4, comma 8-bis del D.L. n. 193 del 2016).

L'emendamento in oggetto stabilizza la quota di partecipazione dei comuni al 100 per cento anche per gli anni successivi al 2019.

La misura non comporta oneri per la finanza pubblica.

1.61

A.S. 981
Emendamento
Art. 1

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

"7-bis. Al fine di facilitare le attività di riscossione degli enti locali, si applicano le disposizioni seguenti in materia di accesso ai dati, nel rispetto delle norme relative alla protezione dei dati personali:

a) ai fini delle attività di controllo, accertamento e riscossione, anche coattiva, l'ente locale creditore, la società a capitale interamente pubblico locale e i soggetti da questi incaricati tra quelli individuati ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 691 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono autorizzati ad accedere gratuitamente, anche in via telematica, a tutti i dati rilevanti ai predetti fini detenuti da uffici pubblici e da soggetti gestori di pubblici servizi, con facoltà di prenderne visione e di estrarre, anche in forma massiva, copia degli atti riguardanti i beni dei debitori ed eventuali coobbligati, nonché di ottenere le relative certificazioni, previa attestazione, anche in via informatica, della avvenuta emissione e notifica dell'ingiunzione;

b) in particolare, ai medesimi fini di cui alla lettera a), i soggetti ivi indicati accedono a titolo gratuito ai dati ed alle informazioni disponibili presso i sistemi informativi anagrafici del Ministero dell'Interno, presso l'anagrafe tributaria, ivi compreso l'archivio dei rapporti finanziari, presso gli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari, nonché presso i sistemi informativi degli altri soggetti pubblici o titolari di pubblici servizi, quali gli Enti previdenziali, le Camere di Commercio, il Pubblico registro automobilistico, i fornitori di energia elettrica, gas, acqua, salve le esigenze di tracciatura, riservatezza e segreto derivanti dalle vigenti disposizioni di legge, anche ai fini di consentire gli incroci di dati ed informazioni utili alla attivazione delle procedure di riscossione delle proprie entrate;

c) l'accesso alle predette banche dati deve essere consentito attraverso credenziali informatiche rilasciate dai rispettivi enti detentori entro 30 giorni dalla richiesta;

d) i soggetti di cui alla lettera a) procedono al trattamento dei dati acquisiti ai sensi del presente comma senza obbligo di rendere l'informativa di cui all'articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni.

e) ai fini del presente comma, i soggetti di cui alla lettera a), accedono gratuitamente al servizio di consultazione telematica della banca dati catastale e della banca dati della pubblicità immobiliare, in base alle medesime condizioni di accesso previste ai fini della riscossione delle entrate erariali per l'Agente della riscossione, anche ai sensi dell'articolo 35, comma 25, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248, e del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 18 dicembre 2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 301, del 29 dicembre 2006;

f) con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono individuate le modalità di attuazione del presente comma entro 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 35 comma 25 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con la legge 4 agosto 2006, n. 248, e del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 18 dicembre 2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 301, del 29 dicembre 2006.

MANCA



1.62

A.S. 981

EMENDAMENTO

Articolo 1

Malan

Sostituire il comma 8 con il seguente:

"8. A decorrere dal 1° gennaio 2019, ai compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 17 per cento, salva opzione per l'applicazione dell'imposta sul reddito nei modi ordinari."


A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials 'SM' or similar, written in a cursive style.

1.63

A.S. 981
Emendamento
Art. 1

Al comma 8, dopo la parola: "*svolta*" aggiungere le seguenti: "*non abitualmente*".

BINI



1

A.64

AS 981

ART. 1

Al comma 8, dopo la parola: "svolta", sono aggiunte le seguenti: «non abitualmente».

SEN. STEGER *Steger*
SEN. UNTERBERGER *Unterberger*
SEN. DURNWALDER *Durnwalder*
SEN. LANIECE *Lanièce*

A. 65

EMENDAMENTO

ART. 1 *Conzatti*

CONZATTI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, BERARDI

Al comma 8, dopo la parola: "svolta" aggiungere le seguenti: "non abitualmente".».

Relazione illustrativa

Rispetto all'originario testo dell'articolo 5 del DDL Bilancio, l'emendamento esplicita che il regime di imposizione sostitutiva in oggetto può essere applicato soltanto da coloro che esercitano l'attività di lezioni private e ripetizioni in forma non abituale, i cui compensi sono riconducibili quindi alla categoria dei redditi diversi di cui all'articolo 67 del Testo unico delle imposte sui redditi. I contribuenti che esercitano abitualmente tale attività possono infatti avvalersi, in presenza dei relativi requisiti, del regime forfetario di cui ai commi da 56 a 84 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Emendamento

Art. 1

Al comma 8, dopo le parole: di ogni ordine e grado, aggiungere le seguenti:, così come da docenti assunti con contratto a tempo determinato, e da laureati magistrali.

Conseguentemente, dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 1.1 è inserito il seguente:

1.2 Dall'imposta lorda si detrae un importo del 19 per cento delle spese sostenute dal contribuente, nel limite di 1.000 euro lordi all'anno, a decorrere dal 2019, per le lezioni private e le ripetizioni svolte dal docenti titolari nelle scuole di ogni ordine e grado, così come da docenti assunti con contratto a tempo determinato, e da laureati magistrali.

11-ter. Al comma 139, sostituisce la parola «6.700» con la seguente «6.500» e la parola «7.000» con «6.800».



D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MANCA

5.7

1.67

Emendamento

Art. 1

Al comma 8, dopo le parole: di ogni ordine e grado, aggiungere le seguenti: così come da docenti assunti con contratto a tempo determinato, e da laureati magistrali.

Conseguentemente, dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-*bis*. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 1.1 è inserito il seguente:

1.2 Dall'imposta lorda si detrae un importo del 19 per cento delle spese sostenute dal contribuente, nel limite di 1.000 euro lordi all'anno, a decorrere dal 2019, per le lezioni private e le ripetizioni svolte dai docenti titolari nelle scuole di ogni ordine e grado, così come da docenti assunti con contratto a tempo determinato, e da laureati magistrali.

11-*ter*. Al comma 139, dopo le parole «Al fine di dare attuazione a interventi in materia pensionistica finalizzati all'introduzione di ulteriori modalità di pensionamento anticipato e misure per incentivare l'assunzione di lavoratori giovani», sono aggiunte le seguenti: «così come per raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 5 comma 4-*bis*,».



D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MANCA

5. 11.

1. 68

A.S. 981
EMENDAMENTO

ART. 1

1. *Al comma 8* dopo la parola "grado" aggiungere le parole "pubbliche e paritarie" e dopo la parola "ordinari" aggiungere il seguente periodo: " Possono usufruire della medesima aliquota anche i docenti statali senza titolarità di cattedra e i soggetti che non svolgano attività di insegnamento ma che abbiano conseguito la laurea in scienza della formazione o gli altri titoli abilitanti;"

IANNONE


A. 69

Emendamento


Art. 1

Al comma 8, sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 20 per cento.

Conseguentemente, dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 1.1 è inserito il seguente:

1.2 Dall'imposta lorda si detrae un importo del 5 per cento delle spese sostenute dal contribuente, a decorrere dal 2019, per le lezioni private e le ripetizioni svolte dai docenti titolari nelle scuole di ogni ordine e grado.



D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MANCA

5. 12

1. 70

Emendamento

Art. 1

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Le disposizioni di cui al comma 8, si applicano altresì ai compensi di cui all'articolo 50, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917.

Conseguentemente:

- a) al comma 10, sostituire le parole: al comma 8 con le seguenti: ai commi 8 e 8-bis;*
- b) al comma 11, sostituire le parole: al comma 8 con le seguenti: ai commi 8 e 8-bis.*



D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MANCA

*5.6.


A. 71

Emendamento

Art. 1

Al comma 9, dopo le parole: eventuali situazioni di incompatibilità, aggiungere le seguenti: fermo restando quanto disposto dall'articolo 508 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MANCA



5.15.

A. 72

A.S. 981

EMENDAMENTO

ARTICOLO 1

Dopo il comma 11 inserire i seguenti:

«11-bis. Al capo I del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente articolo:

«Art. 24-ter. - (Opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi derivanti da prestazioni pensionistiche percepiti all'estero da cittadini stranieri di ceppo italiano che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia) - 1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 24-bis, le persone fisiche di origini italiane che trasferiscono la propria residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2, comma 2, possono optare per l'assoggettamento all'imposta sostitutiva, di cui al comma 2 del presente articolo, per i primi dieci periodi d'imposta, dei redditi, percepiti all'estero, derivanti da pensioni e assegni ad esse assimilati a condizione che non siano state fiscalmente residenti in Italia, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, per un tempo almeno pari a nove periodi d'imposta nel corso dei dieci precedenti l'inizio del periodo di validità dell'opzione.

2. Per effetto dell'esercizio dell'opzione di cui al comma 1, relativamente ai redditi di cui al comma 1 è dovuta un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi delle persone fisiche calcolata in via forfetaria nella misura rispettivamente di euro 1.000 per redditi fino a 50.000 euro e di euro 3.000 per redditi oltre 50.000 euro per ciascun periodo d'imposta in cui è valida la predetta opzione. Tale importo è ridotto rispettivamente a euro 500 e 1.000 per ciascun periodo d'imposta per ciascuno dei familiari di cui al comma 6 dell'articolo 24-bis. L'imposta è versata in un'unica soluzione entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi. Per l'accertamento, la riscossione, il contenzioso e le sanzioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per l'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'imposta non è deducibile da nessun'altra imposta o contributo.

3. Le persone di cui al comma 1 possono beneficiare - per i primi dieci periodi d'imposta - della integrale esenzione dalle imposte sul reddito per quanto concerne i redditi derivanti da pensioni e assegni ad esse assimilati a condizione che effettuino un investimento imprenditoriale o immobiliare nel territorio nazionale di importo complessivo pari ad almeno 100.000 euro.

4. In ogni caso si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6 dell'articolo 24-bis».

11-ter. Le maggiori entrate derivanti dal gettito complessivo dell'imposta sostitutiva introdotta dal comma 11-bis affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali destinati:

a) alla riduzione della pressione fiscale sui redditi di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

b) all'aumento dell'importo mensile dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

URSO

Urso

CIRIANI

DE BERTOLDI

MARSILIO

1.73

EMENDAMENTO

ARTICOLO 1

Dopo il comma 11 inserire i seguenti:

«11-bis. Al capo I del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente articolo:

«Art. 24-ter. - (Opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi derivanti da prestazioni pensionistiche percepiti all'estero da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in uno dei comuni delle regioni dell'ex obiettivo "Convergenza"). - 1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 24-bis, le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2, comma 2, in uno dei comuni già ricadenti nelle regioni dell'ex obiettivo "Convergenza", ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006, possono optare per l'assoggettamento all'imposta sostitutiva, di cui al comma 2 del presente articolo, per i primi dieci periodi d'imposta, dei redditi, percepiti all'estero, derivanti da pensioni e assegni ad esse assimilati a condizione che non siano state fiscalmente residenti in Italia, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, per un tempo almeno pari a nove periodi d'imposta nel corso dei dieci precedenti l'inizio del periodo di validità dell'opzione.

2. Per effetto dell'esercizio dell'opzione di cui al comma 1, relativamente ai redditi percepiti all'estero di cui al comma 1 è dovuta un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi delle persone fisiche calcolata in via forfetaria nella misura rispettivamente di euro 1.000 per redditi percepiti fino a 50.000 euro e di euro 3.000 per redditi percepiti oltre 50.000 euro per ciascun periodo d'imposta in cui è valida la predetta opzione. Tale importo è ridotto rispettivamente a euro 500 e 1.000 per ciascun periodo d'imposta per ciascuno dei familiari di cui al comma 6 dell'articolo 24-bis. L'imposta è versata in un'unica soluzione entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi. Per l'accertamento, la riscossione, il contenzioso e le sanzioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per l'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'imposta non è deducibile da nessun'altra imposta o contributo.

3. Le persone di cui al comma 1 possono beneficiare - per i primi dieci periodi d'imposta - della integrale esenzione dalle imposte sul reddito per quanto concerne i redditi derivanti da pensioni e assegni ad esse assimilati a condizione che effettuino un investimento imprenditoriale o immobiliare nelle predette Regioni di importo complessivo pari ad almeno 100.000 euro.

4. In ogni caso si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6 dell'articolo 24-bis».

11-ter. Le maggiori entrate derivanti dal gettito complessivo dell'imposta sostitutiva introdotta dal comma 11-bis affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali destinati:

a) alla riduzione della pressione fiscale sui redditi di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

b) all'aumento dell'importo mensile dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

URSO

CIRIANI

DE BERTOLDI

MARSILIO

Urso

A.S. 981

EMENDAMENTO

ARTICOLO 1

Dopo il comma 11 inserire i seguenti:

«11-bis. Al capo I del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente articolo:

«Art. 24-ter. - (Esenzione fiscale per i redditi derivanti da prestazioni pensionistiche percepiti all'estero da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in uno dei comuni delle regioni dell'ex obiettivo "Convergenza"). – 1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 24-bis, le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2, comma 2, in uno dei comuni già ricadenti nelle regioni dell'ex obiettivo "Convergenza" ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, beneficiano - per i primi dieci periodi d'imposta - della integrale esenzione dalle imposte sul reddito per quanto concerne i redditi derivanti da pensioni e assegni ad esse assimilati a condizione che:

- a) non siano state fiscalmente residenti in Italia, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, per un tempo almeno pari a nove periodi d'imposta nel corso dei dieci precedenti l'inizio del periodo di efficacia dell'esenzione;*
- b) effettuino un investimento imprenditoriale o immobiliare nelle predette Regioni di importo complessivo pari ad almeno 100.000 euro.».*

URSO

CIRIANI

DE BERTOLDI

MARSILIO

Urso

1.75

Emendamento

Art. 1

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

(Detrazioni fiscali per spese addetti domestici)

11-bis. Al fine di applicare il contrasto di interessi tra contribuenti finalizzato alla lotta all'evasione e all'elusione fiscale e alla conseguente emersione o regolarizzazione contributiva e fiscale, al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 2, le parole: «fino all'importo di lire 3.000.000», sono sostituite dalle seguenti: «fino all'importo di 5.000 euro»;

b) all'articolo 15, comma 1, lettera *i-septies*) le parole: «non superiore a 2.100 euro», sono sostituite dalle seguenti: «4.000 euro» e le parole «40.000 euro», sono sostituite dalle seguenti: «60.000 euro».

Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «< 9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «< 8.900 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.»»

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MANCA

5. 04.

A. 76

A.S. 981
Emendamento
Art. 1

Dopo il comma 11, inserire il seguente 11-bis.

11-bis. I proventi relativi all'imposta di cui all'art. 1, commi 8, 9, 10, 11, sono destinati ad un fondo per il finanziamento di attività di potenziamento didattico negli istituti superiori pubblici. La costituzione e l'accesso a tale fondo sono regolati da apposito decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, da emanarsi entro 30 giorni dall'approvazione delle presenti disposizioni.

VERDUCCI, IORI, MALPEZZI, RAMPI



1.77

AS.

EMENDAMENTO

ART. 1


Al comma 12, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Il medesimo regime forfetario si applica alle Società tra Professionisti, comunque costituite, e agli studi associati, i cui ricavi rientrano nelle soglie previste, entro un limite massimo di spesa pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, a valere sulle risorse di cui all'articolo 90, comma 2;

Conseguentemente,

al comma 14, alla lettera d) aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo il caso in cui le partecipazioni riguardino studi associati per l'esercizio di attività professionale e società tra professionisti.

Marsilio



1.78

A.S. 981

EMENDAMENTO

ART. 1

(Estensione del regime forfettario alle società tra professionisti)

Al comma 12, apportare le seguenti modificazioni:

- a) aggiungere, in fine, il seguente periodo: " Il medesimo regime forfettario si applica alle Società tra Professionisti, comunque costituite, e agli studi associati, i cui ricavi rientrano nelle soglie previste, entro un limite massimo di spesa pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, a valere sulle risorse di cui all'articolo 90, comma 2;

Conseguentemente,

al comma 14, alla lettera d) aggiungere, in fine, le seguenti parole: "salvo il caso in cui le partecipazioni riguardino studi associati per l'esercizio di attività professionale e società."

PITTELLA



A. 73

Emendamento

Art. 1

PICCHETTI, ^{Costi} RATTI, CONZATTI, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

«12-bis. Ai redditi di lavoro autonomo di cui al TITOLO I Capo V art. Art. 53 e ss del Testo unico delle imposte sui redditi D. Lgs. 22.12.1986 n 917 e ai redditi d'impresa di cui al TITOLO I Capo VI art. Art. 55 e ss del Testo unico delle imposte sui redditi D. Lgs. 22.12.1986 n 917, a decorrere dal 1° gennaio 2022, si applica l'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito, delle addizionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997 n 446, con l'aliquota del 25% in luogo delle aliquote di cui all'art. 11 del D. Lgs. 22.12.1986 n.917.».



1.80

AS 981

Emendamento

Articolo 1



FAGGI, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 13, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

“b-bis) nel caso di partecipazione contemporanea a società di persone, ad associazioni o imprese familiari di cui all’articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero ad associazioni in partecipazione o a società a responsabilità limitata che imputano il reddito per trasparenza ai sensi dell’articolo 116 del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle attività esercitate individualmente e di quelli relativi alle predette partecipazioni, per la parte di essi astrattamente imputabile alla persona fisica esercente attività di impresa, arti o professioni, nelle stesse proporzioni cui risultano imputabili gli utili.”;

b) al comma 14, sopprimere la lettera d) e alla lettera e) aggiungere, in fine, il seguente periodo: “La disposizione di cui al periodo precedente non si applica nel caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni.”

Conseguentemente, a copertura finanziaria della proposta emendativa, sopprimere il comma 63 e i commi da 86 a 93 e da 97 a 101.

A. 81

A.S. 981
Emendamento
Art. 1

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 13, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente lettera:

“b-bis) nel caso di partecipazione contemporanea a società di persone, ad associazioni o imprese familiari di cui all'articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero ad associazioni in partecipazione o a società a responsabilità limitata che imputano il reddito per trasparenza ai sensi dell'articolo 116 del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle attività esercitate individualmente e di quelli relativi alle predette partecipazioni, per la parte di essi astrattamente imputabile alla persona fisica esercente attività di impresa, arti o professioni, nelle stesse proporzioni cui risultano imputabili gli utili.”;

b) al comma 14, sopprimere la lettera d)

c) al comma 14, alla lettera e) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La disposizione di cui al periodo precedente non si applica nel caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni."

Conseguentemente sopprimere i commi 63, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101

BIM



A. 82

EMENDAMENTO

ART. 1 *Conzatti*

CONZATTI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, BERARDI

Al comma 13 dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

“c) nel caso di partecipazione contemporanea a società di persone, ad associazioni o imprese familiari di cui all'articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero ad associazioni in partecipazione o a società a responsabilità limitata che imputano il reddito per trasparenza ai sensi dell'articolo 116 del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle attività esercitate individualmente e di quelli relativi alle predette partecipazioni, per la parte di essi astrattamente imputabile alla persona fisica esercente attività di impresa, arti o professioni, nelle stesse proporzioni cui risultano imputabili gli utili.”;

al comma 14 sopprimere la lettera d) e alla lettera e) aggiungere, in fine, il seguente periodo: *“La disposizione di cui al periodo precedente non si applica nel caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni.”*».

Conseguentemente, a copertura finanziaria della proposta emendativa, ridurre l'importo di cui al primo periodo del comma 138.

Relazione illustrativa - IMPOSTA SOSTITUTIVA PER IMPRENDITORI INDIVIDUALI ED ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI

Rispetto all'originario testo dell'articolo 6 del DDL Bilancio, l'emendamento:

- trasforma la partecipazione in società di persone, associazioni, imprese familiari e s.r.l. “trasparenti” da causa di esclusione dal regime sostitutivo a presupposto che, ai fini della verifica del rispetto della soglia di 100.000 euro, rende necessario sommare ai ricavi o compensi conseguiti dall'attività svolta in forma individuale anche la “quota parte” di ricavi o compensi ritratti dall'attività svolta in forma associata;

- conferma il presupposto di esclusione derivante dallo svolgimento di attività di impresa, arti o professioni prevalentemente a favore dell'ex datore di lavoro o di soggetti ad esso direttamente o indirettamente riconducibili, ma specifica che la disposizione non si applica nel caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni.

Così riformulata, la disciplina attenua il rischio che l'introduzione di questo più favorevole regime di imposizione sostitutiva possa determinare un effetto distorsivo in termini di incentivo implicito alla disgregazione delle imprese associate e degli studi professionali associati, in un contesto economico e professionale in cui sarebbe semmai opportuno concepire incentivi all'aggregazione.


All'emendamento non si ascrivono effetti finanziari rilevanti. In ogni caso, a titolo prudenziale, si provvede alla copertura dell'emendamento mediante il recupero di 125 milioni l'anno che consegue dall'abrogazione degli articoli 17 e 18 del DDL Bilancio.

A.S. 981
Emendamento
Art. 1

Al comma 13 dopo la lettera b) inserire la seguente:

b-bis) definizione di criteri relativi all'affidamento e alle modalità di svolgimento dei servizi di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali oggetto di concessione, al fine di assicurarne la necessaria trasparenza e funzionalità, definire livelli imprescindibili di qualità, anche con riferimento al rispetto dei diritti dei contribuenti, nonché linee guida in materia di misure dei compensi, tenuto anche conto delle effettive riscossioni;"

MANCA

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Mella'.

1.84

Sopprimere il comma 14

Conseguentemente agli oneri derivanti si provvede mediante riduzione del fondo di cui al comma 658."

Giuseppe Quagliariello
QUAGLIARIELLO

PICHETTO



1.85

All'articolo 1, comma 14, lettera d) aggiungere infine le parole: "aventi lo stesso codice di attività ATECO.

Conseguentemente agli oneri derivanti si provvede mediante riduzione del fondo di cui al comma 658."


QUAGLIARIELLO

PICCHETTO



A. 86

U

All'articolo 1, comma 14, lettera d) aggiungere infine le parole: “, operanti nello stesso Gruppo di settore dell'allegato 4 annesso legge 23 dicembre 2014, n.190.

Conseguentemente agli oneri derivanti si provvede mediante riduzione del fondo di cui al comma 658.”

Giuseppe Quagliariello
QUAGLIARIELLO

PICHETTO



1.87

A.S. 981

Emendamento

Art. 1

Al comma 14, lettera d), dopo le parole: società a responsabilità limitata aggiungere le seguenti: di cui all'articolo 116 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni.

Bellano

BELLANOVA, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO, MANCA


~~6.10.~~

A. 88

AS981

All'articolo 1

Sostituire il comma 16 con il seguente: "I contribuenti persone fisiche che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 sono esonerati dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e dai relativi adempimenti ai sensi delle disposizioni relative al regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. L'efficacia delle disposizioni di cui al periodo precedente è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero dell'economia e delle finanze."


FACCI, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI,

1.89

EMENDAMENTO

ART. 1 *Conzatti*

CONZATTI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, BERARDI

Sostituire il comma 17 con il seguente:

"17. I contribuenti persone fisiche che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 sono esonerati dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e dai relativi adempimenti ai sensi delle disposizioni relative al regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. L'efficacia delle disposizioni di cui al periodo precedente è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero dell'economia e delle finanze." ».

Relazione illustrativa

Rispetto all'originario testo del comma 6 dell'articolo 6 del DDL Bilancio, l'emendamento:

- esplicita la necessità di ottenere previamente dalla Commissione europea l'autorizzazione ad applicare regimi di esonero dall'IVA per importi di ricavi o compensi tra 65.001 e 100.000 euro annui (si ricorda che attualmente tali misure sono autorizzate per l'Italia entro il limite di 65.000 euro di ricavi o compensi);
- elimina per i contribuenti aderenti al regime di imposizione sostitutiva in oggetto l'obbligo di fatturazione elettronica, per una piena omogeneità di trattamento con i contribuenti che adottano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.

A. 90

AS 981

ART. 1

Il comma 17 è sostituito dal seguente: «17. I contribuenti persone fisiche che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 sono esonerati dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e dai relativi adempimenti ai sensi delle disposizioni relative al regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. L'efficacia delle disposizioni di cui al periodo precedente è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero dell'economia e delle finanze.».

SEN. STEGER

SEN. UNTERBERGER

SEN. DURNWALDER

SEN. LANIECE

1.91

A.S. 981
Emendamento
Art. 1

Sostituire il comma 17 con il seguente:

"17. I contribuenti persone fisiche che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 12 sono esonerati dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e dai relativi adempimenti ai sensi delle disposizioni relative al regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. L'efficacia delle disposizioni di cui al periodo precedente è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero dell'economia e delle finanze."

BNI



A. 92

EMENDAMENTO

ART. 1

Conzatti

CONZATTI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, BERARDI

Dopo il comma 17 aggiungere il seguente comma:

“17-bis. Per quanto non diversamente disposto dai precedenti commi, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 56 a 75 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.”».

Relazione illustrativa

Rispetto all’originario testo dell’articolo 6 del DDL Bilancio, l’emendamento esplicita che per il regime di imposizione sostitutiva in oggetto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per il regime forfetario le disposizioni di cui ai commi da 56 a 75 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In particolare, le disposizioni applicabili, in quanto compatibili, si riferiscono alla disciplina degli aspetti fiscali del regime forfetario e non anche a quella degli aspetti previdenziali.

La finalità è quella di colmare le lacune della disciplina con riferimento ad importanti aspetti, quali le modalità di versamento dell’imposta sostitutiva, il trattamento delle perdite fiscali, il riconoscimento dei carichi di famiglia e altri elementi non espressamente disciplinati nell’articolo 6.

1.93

AS 981

ART. 1

Dopo il comma 17, inserire il seguente:

«17-bis. Per quanto non diversamente disposto dai precedenti commi, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 56 a 75 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

SEN. STEGER 

SEN. UNTERBERGER 

SEN. DURNUALDER 

SEN. LANIECE 

A. 94

A.S. 981
Emendamento
Art. 1

Dopo il comma 17 aggiungere il seguente

17-bis. Per quanto non diversamente disposto dai precedenti commi, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 56 a 75 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190."».

BINI



A. 95

Emendamento

ART. 1

Pichetto
 PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 17 inserire i seguenti:

17-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2019, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a)* l'articolo 17-ter è abrogato;
- b)* all'articolo 30, comma 3, lettera *a)*, le parole: «, nonché a norma dell'articolo 17-ter, sono abrogate.

17-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2019 l'articolo 1, comma 633, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato.

17-quater. Le disposizioni di cui ai commi 17-bis e 17-ter si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura a decorrere dal 1° gennaio 2019.

17-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi 17-bis e 17-ter pari a 2.500 milioni di euro per il 2019 e 1.250 milioni di euro per il 2020 si provvede attraverso le maggiori entrate derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.500 milioni di euro per l'anno 2019 e 1.250 milioni di euro per il 2020. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.250 nell'anno 2020. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e non si applica la riduzione delle spese fiscali.

~~MOTIVAZIONE~~

~~Abolizione split payment~~

GRUPPO FORZA ITALIA
 BERLUSCONI PRESIDENTE
 Ufficio Legislativo

A. 96

Emendamento

ART. 1


PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 17 inserire il seguente:

17-bis. Il comma 567 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è abrogato.

Conseguentemente, al comma 38, sostituire la parola: 9.000 con la seguente: 8.000.

~~MOTIVAZIONE~~

~~Nota variazione IVA~~

GRUPPO FORZA ITALIA
BERLUSCONI PRESIDENTE
Ufficio Legislativo

1.97

A.S. 981 - Emendamento

Art. 1

PIRRO, PRESUTTO, GALLICCHIO, ACCOTO, TURCO, PELLEGRINI Marco, PESCO,
PATUANELLI

Dopo il comma 17 è aggiunto il seguente: 17-bis "Il pagamento dell'imposta di bollo virtuale di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.642 in materia di fatturazione elettronica, di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo 3 agosto 2015, n.127, con le modalità di cui al decreto ministeriale 17 giugno 2014, può essere effettuato anche mediante carte prepagate ricaricabili, tramite conto corrente bancario o presso ricevitorie autorizzate."

firma

1.98


A.S. 981 - Emendamento

Art. 1

PELLEGRINI Marco, PIRRO, PRESUTTO, GALLICCHIO, ACCOTO, TURCO, PESCO,
PATUANELLI

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

17-bis " A decorrere dal 1° gennaio 2019, sono soppresse le lettere b)c) ed e) del comma 2, articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica, del 26 ottobre 1972, n.633, così come modificato dall'articolo 31, del decreto legislativo del 24 settembre 2015, n.158.



1.99

A.S. 981

EMENDAMENTO

ARTICOLO 1

Dopo il comma 17 aggiungere il seguente:

"17-bis. I commi 909, 915, 916, 917 e 928 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono abrogati."

FAZZOLARI

Fazzolari

A. 100

EMENDAMENTO

Art.1

Dopo il comma 17 sono aggiunti i seguenti:

17-*bis* " . Dopo il comma 927 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è inserito il seguente:

"927-*bis*. Le disposizioni di cui ai commi 909, 915 e 917 si applicano:

- a) a partire dal 1° gennaio 2019, per le società quotate in borsa e per gli altri soggetti con più di duecentocinquanta dipendenti;
- b) dal 1° gennaio 2020, per gli altri soggetti con più di cinquanta dipendenti;
- e) dal 1° gennaio 2021, per gli altri soggetti con più di dieci dipendenti;
- d) dal 1° gennaio 2022, per tutti gli altri soggetti non esonerati.

17-*ter* " Al fine di favorire la diffusione della fatturazione elettronica e della tracciabilità dei pagamenti su base volontaria, è prevista l'introduzione, su base volontaria, del regime di premialità definito al precedente comma 17-*bis* per i soggetti contribuenti che rispettano i termini stabiliti ai sensi dei commi 909, 915 e 917 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, senza avvalersi della proroga di cui all'articolo 1 della presente legge, e che provvedono ad emettere le fatture in formato elettronico e a trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati dei con-ispettivi, nonché a corredare le dichiarazioni presentate ai fini dell'IVA, delle imposte sui redditi e dell'IRAP del visto di conformità, unitamente all'attestazione, da parte dei soggetti professionali abilitati al rilascio del visto, della corrispondenza degli importi risultanti dalle fatture emesse e ricevute con le relative manifestazioni finanziarie, limitatamente alle fatture con base imponibile non inferiore a 500 euro".

17-*quater*. I contribuenti che adempiono alle disposizioni di cui al comma 17-*bis*, nell'ambito dell'attività esercitata, hanno diritto ai seguenti benefici:

- a) l'esclusione dagli obblighi di: tenuta dei registri delle fatture emesse e dei corrispettivi; comunicazione dei dati delle fatture emesse; presentazione degli elenchi riepilogativi, anche se con valenza esclusivamente statistica, degli acquisti intracomunitari di beni e servizi; comunicazione dei dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale;
- b) l'esecuzione in via prioritaria dei rimborsi IVA, entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale, anche in assenza dei requisiti di cui all'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
- c) l'anticipazione, in ogni caso, di tre anni dei termini di decadenza per l'attività di accertamento;
- d) l'esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato e, in ogni caso, 15.000 euro;

e) la maggiorazione del 150 per cento del costo di acquisizione dell'hardware, del software e dei servizi necessari per l'emissione e la trasmissione delle fatture in formato elettronico e per l'eventuale trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi;

f) un credito d'imposta pari al 100 per cento della spesa sostenuta per il rilascio dei visti di conformità e dell'attestazione necessari per avvalersi del regime di premialità.

17-*quinques*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato C-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche o che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2019, al fine di assicurare maggiori entrate nel limite massimo di 400 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

Conseguentemente, il comma 17 è soppresso.



DE BERTOLDI

CIRIANI

MARSILIO

URSO

A.101

42

EMENDAMENTO

Art.1

Dopo il comma 17 aggiungere i seguenti:

17-*bis*” Ai fini delle disposizioni per la diffusione della fatturazione elettronica e della tracciabilità dei pagamenti, agli esercenti attività di impresa, arti o professioni sono riconosciuti i benefici di cui al comma 17-*ter* a condizione che:

a) esercitino l'opzione per l'emissione esclusivamente di fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio e secondo il formato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, relativamente alle operazioni, e alle eventuali variazioni delle stesse, che intercorrono tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, nonché, sussistendone i presupposti, optino contestualmente per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del medesimo decreto legislativo. L'opzione è comunicata nella dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto relativa al periodo in cui la stessa ha avuto effetto e si intende tacitamente rinnovata per gli anni successivi, a meno che non sia revocata, secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione;

b) appongano il visto di conformità di cui all'articolo 35, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulle dichiarazioni cui sono obbligati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, relative a ciascuno dei periodi in cui ha effetto l'opzione di cui alla precedente lettera *a)*;

c) sia attestata, da parte dei soggetti indicati alle lettere *a)* e *b)*, del comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 abilitati al rilascio del visto di conformità di cui alla precedente lettera *b)*, la corrispondenza degli importi risultanti dalle fatture emesse e ricevute con le relative manifestazioni finanziarie, limitatamente alle fatture con base imponibile non inferiore a 500 euro. L'attestazione è rilasciata dal soggetto incaricato tramite la propria sottoscrizione di un apposito campo della dichiarazione delle imposte sui redditi relativa a ciascuno dei periodi in cui ha effetto l'opzione di cui alla precedente lettera *a)*.

17-*ter*. I benefici riconosciuti ai soggetti e alle condizioni di cui al comma 17-*bis* sono i seguenti:

a) l'esclusione dell'obbligo di tenuta dei registri delle fatture emesse e dei corrispettivi di cui, rispettivamente agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

b) l'esclusione dell'obbligo di presentare le comunicazioni di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativamente ai dati delle fatture emesse;

c) l'esecuzione in via prioritaria dei rimborsi di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale, anche in assenza dei requisiti di cui al predetto articolo 30, secondo comma, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*;

d) le premialità di cui all'articolo 9-*bis*, comma 11, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti 100.000 euro annui; 2) la riduzione del termine di decadenza di cui all'articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e del termine di decadenza di cui all'articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 prevista

dalla lettera e) del comma 1 del citato articolo 9-bis è, in ogni caso, pari a tre anni. La riduzione si applica solo per i soggetti passivi che garantiscono, nei modi stabiliti con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi a operazioni di ammontare superiore a 500 euro; 3) l'esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 prevista dalla lettera f) del comma 1 del citato articolo 9-bis, si applica a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato e, in ogni caso, 15.000 euro;

e) l'esonero dalla comunicazione dei dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;


f) la maggiorazione del 150 per cento del costo di acquisizione dell'*hardware*, del *software* e dei servizi necessari per l'emissione e la trasmissione delle fatture in formato elettronico di cui al comma 17-bis della lettera a) e per l'eventuale trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;

g) un credito di imposta pari al 100 per cento della spesa sostenuta per il rilascio dei visti di conformità e dell'attestazione di cui alle lettere b) e c) del comma 17-bis, da riconoscere entro un limite massimo di spesa stabilito annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 marzo di ciascun anno.

17-*quater*. L'apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al comma 17-bis, lettera b) consente la compensazione dei corrispondenti crediti di imposta risultanti dalle stesse dichiarazioni, indipendentemente dal loro importo, fatti salvi gli ulteriori vincoli eventualmente previsti.

17-*quinques*. Fatte salve le sanzioni eventualmente applicabili, in caso di omissione della trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate di tutte le fatture emesse, delle eventuali variazioni delle stesse, nonché, sussistendone i presupposti, dei dati dei corrispettivi ovvero di mancanza dei visti di conformità e della attestazione di cui, rispettivamente, alle lettere b) ed e) del comma 17-bis, vengono meno gli effetti previsti dal comma 17-*ter*, salvo che il contribuente, relativamente ai predetti visti di conformità e attestazione, presenti dichiarazione integrativa, corredata dei visti e dell'attestazione eventualmente mancanti, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo.

17-*sexies*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni di attuazione del comma 17-bis, nonché, sentiti gli organismi di rappresentanza istituzionale delle categorie professionali abilitate al rilascio del visto e conformità, sono definiti i controlli e le procedure per il rilascio dei visti di conformità e della attestazione di cui, rispettivamente, alle lettere b) e c) del comma 17-bis».

DE BERTOLDI


CIRIANI

MARSILIO

URSO


1102

2/2

EMENDAMENTO

A.S. 981

Art.1


DURINWALDER, STEGER, UNTEBERGER, LANIECE

Dopo il comma 17, inserire il seguente:

"17-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, aggiungere, in fine, il seguente periodo: <<A tal fine, a decorrere dal 1° gennaio 2019, tutte le fatture elettroniche che transitano attraverso il canale SDI si considerano archiviate a norma di legge senza necessità di richiesta alcuna presso l'Agenzia delle Entrate, salvo revoca esplicita da parte del contribuente ovvero fino alla cessazione della relativa partita IVA.>>."

1.103


EMENDAMENTO

Art.1

Dopo il comma, 17 sono aggiunti i seguenti:

17-bis All'articolo 1, comma 3-*bis* del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, è aggiunto in fine il seguente periodo: "La trasmissione telematica, a scelta del contribuente, può essere effettuata con cadenza annuale entro l'ultimo giorno del mese di febbraio dell'anno successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione".

17-ter All'articolo 11, comma 2-*quater*, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, le parole: "per ciascun trimestre" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascun anno"».



EMENDAMENTO

Art.1

Dopo il comma 17 è aggiunto il seguente:

17-bis "All'articolo 21, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto in fine il seguente periodo: "La fattura elettronica è trasmessa al sistema di interscambio entro 30 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione fermo restando il concorso dell'operazione stessa alla liquidazione del periodo di riferimento secondo quanto stabilito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100"».

Senatore De Bertoldi




A.105

A.S. 981

Emendamento

Art. 1

 DE PETRIS, ERRANI, GRASSO. LA FORGIA

Dopo il comma 17, aggiungere i seguenti:

17-bis.

(Modifica alla Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 – Iva al 5 per cento per legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno, compresa la segatura)

Alla tabella A allegato al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 98), parte III le parole: «legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno, compresa la segatura» sono soppresse.

b) alla Parte II-bis «beni e servizi soggetti all'aliquota del 5 per cento» della Tabella A, dopo il numero 1-ter è aggiunto il seguente numero:

1-quater) legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno, compresa la segatura.

17-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 17-bis valutato in 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 si provvede fino al relativo, fabbisogno mediante il maggior gettito proveniente dal comma 621.

Conseguentemente, al comma 621, sostituire le parole: dello 0,50 con le seguenti: 0,75.

A. 106

A.S. 981

Emendamento

Art. 1

DE ~~PETRIS~~, ERRANI, GRASSO. LA FORGIA

Dopo il comma 17, aggiungere i seguenti:

17-bis.

(Modifica alla Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 Iva al 10 per cento per il Pellet)

Al numero 98) della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 le parole: «, esclusi i pellet» sono soppresse.

17-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 17-bis valutato in 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 si provvede fino al relativo fabbisogno mediante il maggior gettito proveniente dal comma 621.

Conseguentemente, al comma 621, sostituire le parole: dello 0,50 con le seguenti: 0,75.

1.107

A.S. 981

Emendamento

Art. 1



DE PETRIS, ERRANI, GRASSO. LA FORGIA

Dopo il comma 17 inserire i seguenti:

17-bis.

(Incentivazione dell'economia circolare)

A partire dal 1° gennaio 2019 la Tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è così modificata: per il biometano prodotto come da decreto ministeriale 2 marzo 2018, per i prodotti realizzati interamente con bioplastiche biodegradabili e compostabili, con plastica proveniente interamente dal riciclo certificata, per gli autoveicoli elettrici, biciclette, bici a pedalata assistita e mezzi per la micro mobilità servizi di *sharing mobility* di bici, auto, scooter e per le attività di riparazione, recupero e vendita di beni usati l'aliquota Iva è stabilita al 10 per cento.

17-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma *17-bis* valutato in 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 si provvede fino al relativo fabbisogno mediante il maggior gettito proveniente dal comma 621.

Conseguentemente, al comma 621, le parole: dello 0,50 sono sostituite con le seguenti: 0,75.

1.108

A.S. 981

Emendamento

Art. 1

DE ~~PETRIS~~ ERRANI, GRASSO. LA FORGIA

Dopo il comma 17 inserire i seguenti:

17-bis.

(Promozione e sviluppo della sostenibilità ambientale e lo sviluppo economico delle aree interne del nostro Paese)

Allo scopo di accrescere la sostenibilità ambientale e lo sviluppo economico delle aree interne del nostro Paese è valorizzata e promossa la domanda e l'offerta dei prodotti provenienti da agricoltura biologica e da filiera alimentare a chilometro utile, riconosciuti ai sensi della normativa europea, nazionale e regionale vigente, in modo da favorire il consumo e la commercializzazione dei prodotti locali, la cui filiera produttiva risulti caratterizzata dall'assenza di intermediari commerciali, ovvero composta da un solo intermediario tra il produttore, singolo o associato in diverse forme di aggregazione, e il consumatore finale garantendone un'adeguata informazione sulla loro origine e sulle loro specificità.

17-ter. Le cooperative e i loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, le organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali non sono considerate intermediari.

17-quater. I prodotti, in attuazione del comma 17-bis, sono soggetti ad una imposta sul valore aggiunto pari al 4 per cento.

17-quinquies. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 17-quater valutato in 110 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 si provvede mediante il maggior gettito derivante dal comma 621.

Conseguentemente, al comma 621, le parole: dello 0,50 sono sostituite con le seguenti: 0,75.

1.109

All'articolo 1, dopo il comma 17 è aggiunto il seguente:

"17-bis. (Deduzione forfetaria in favore delle rivendite di generi di monopolio) Al fine di tener conto dell'incidenza della tassazione gravante sui tabacchi, rispetto agli aggi riconosciuti ai titolari di concessione amministrativa, di cui all'art. 16 della Legge 1293/1957, il reddito prodotto da tali imprese è ridotto, a titolo di deduzione forfetaria, di un importo pari alle seguenti percentuali degli aggi di cui all'art. 18 D.P.R.600/73, a partire dal periodo d'imposta 2019:

- a) 30% per aggi superiori a 90.000 euro;
- b) 40% per aggi superiori a 45.000 euro ed entro i 90.000 euro;
- c) 50% per aggi fino a 45.000 euro."


QUAGLIARILLO

1.110

All'art. 1, comma 17, aggiungere i seguenti commi:

17-bis. In deroga a quanto previsto ai commi dal 12 al 17, i titolari di rivendita di generi di monopolio, operanti in base a concessione amministrativa, rilasciata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ed i cui ricavi sono tipicamente caratterizzati da aggi/margini fissi, possono applicare al reddito di impresa, determinato nei modi ordinari, un'imposta sostitutiva del reddito, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, con l'aliquota del 22%. L'imposta sostitutiva si applica al totale del reddito prodotto dal medesimo soggetto, nel corso del periodo di imposta, solo nel caso in cui gli le attività remunerate ad aggi/margini fissi siano prevalenti in termini di ricavi rispetto alle altre attività eventualmente esercitate nel medesimo locale.

17-ter. I contribuenti di cui al comma 17 bis che applicano l'imposta sostitutiva di cui al medesimo comma, non sono esonerati dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e dai relativi adempimenti."

Giuseppe Proponelli
QUAGLIARIELLO

A. 111

Emendamento

Art.1

Barboni, Aimi, ^{Barboni} PICHETTO, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCOMI,
COZZANI

Dopo il comma 17 inserire i seguenti:

"17-bis. Le disposizioni dell'articolo 1, commi da 115 a 120, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere successivamente al 30 settembre 2016 ed entro il 30 settembre 2019. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 120 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2019 ed entro il 16 giugno 2020.

17-ter. Dall'attuazione del presente articolo discendono oneri pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.

Conseguentemente il Fondo di cui al comma 653 è ridotto di 50.000.000 per gli anni 2019, 2020 e 2021.

Motivazione

Cessione agevolata dei beni ai soci



A. 112

Emendamento

Art.1 *Pisani*
Barboni, Aimi, Pichetto, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCOMI,
CONZATI

Dopo il comma 17 inserire i seguenti:

"17-bis. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 ottobre 2016, poste in essere dal 1° gennaio 2019 al 31 maggio 2019. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 121 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2019 e il 16 giugno 2020. Per i soggetti che si avvalgono della presente disposizione gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2019.

17-ter. Dall'attuazione del presente articolo discendono oneri valutati in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019."

Conseguentemente ridurre gli importi del Fondo di cui al comma 653 .

Motivazione

~~Estromissione agevolata dei beni ai soci~~



1.113

Emendamento

Art.1 *Perben*

Barboni, Aimi, *Richetto*, *Damianni*, *Fanietti*, *Ferro*, *Sacco*,
CONZATI

Dopo il comma 17 inserire i seguenti:

17-bis. All'articolo 1, comma 916, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sostituire il primo periodo con i seguenti: «916. Le disposizioni di cui ai commi da 909 a 928 si applicano alle fatture emesse a partire dal 1 gennaio 2020. In ogni caso, tali disposizioni si applicano solo in riferimento alle imprese con un fatturato superiore ai 30 milioni di euro.

17-ter. Dall'attuazione del presente articolo discendono oneri pari a 365 milioni di euro per l'anno 2019.

Conseguentemente ridurre gli importi di cui al comma 421.

Motivazione

~~Disposizioni~~ in materia di fatturazione elettronica



N. 114

Emendamento

Art.1

Barboni, Aimi, Picchetto, TAMMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI,
COMBATTI

Dopo il comma 17 inserire i seguenti:

"17-bis. All'articolo 1 comma 916 della legge n. 205 del 2017 le parole "a partire dal 1° gennaio 2019" sono sostituite con le seguenti: "a partire dal 1° gennaio 2020".

17-ter. Dall'attuazione del presente articolo discendono oneri pari a 365 milioni di euro per l'anno 2019.

Conseguentemente ridurre gli importi di cui al comma 421.

~~Motivazione~~

Disposizioni in materia di fatturazione elettronica



A. 115

A.S. 981

Emendamento

Art. 1

Al comma 18, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 12:

- 1) al comma 2 le parole: «2.840,51 euro» sono sostituite dalle seguenti: «4.000 euro»;
- 2) l'ultimo capoverso è soppresso.

Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: << 9.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019>> con le seguenti: << 8.630 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.325 milioni di euro per l'anno 2020 e a 8.525 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021>>



D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

7.3

L. 116

AS 981

ART. 1

Al comma 20, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) All'articolo 67, comma 1, lettera m), dopo le parole: "*compensi erogati ai direttori artistici,*", sono inserite le seguenti: "**ai formatori ed**".».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 653.

SEN. STEGER

SEN. UNTERBERGER

SEN. DURNWALDER

SEN. LANIECE

117
A. ~~117~~

EMENDAMENTO

Art.1

Dopo il comma 21 sono aggiunti i seguenti:

21-bis Il reddito da lavoro dipendente prestato all'estero in zona di frontiera e in altri Paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da persone residenti nel territorio dello Stato italiano è soggetto a tassazione solo per la parte del reddito complessivo che eccede l'importo di 12.000 euro.

21-ter I percettori dei redditi di cui al comma *21-bis* non possono in alcun caso essere considerati fiscalmente a carico e, se richiedono prestazioni sociali agevolate alla pubblica amministrazione, sono comunque tenuti a dichiarare tali redditi all'ufficio erogatore della prestazione, ai fini della valutazione della propria situazione economica.

21-quater. Le disposizioni dei commi *21-bis* e *21-ter* si applicano anche agli ex lavoratori frontalieri in stato di quiescenza pensionistica, rientranti nella categoria dei percettori di redditi da lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera *a*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Conseguentemente alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 23 Fondi da ripartire (33), programma 23.1 fondi da assegnare (33,1) apportare le seguenti variazioni:

2019:

CP: -200.000.000;

CS: -200.000.000.

2020:

CP: -200.000.000;


CS: -200.000.000.

2021:

CP: -200.000.000;

CS: -200.000.000.

1.118


Seg. Nastri

A.S. 981

EMENDAMENTO

Articolo 1

Malan

Dopo il comma 21, inserire il seguente:

"21-bis. In deroga a quanto previsto dal decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, relativamente ai debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2017, il pagamento delle cui somme dovute entro il 7 dicembre 2018 non è stato effettuato entro la stessa data, possono comunque essere definiti secondo le disposizioni del citato decreto-legge e la dichiarazione eventualmente presentata per tali debiti è procedibile. I versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto alla data di entrata in vigore del presente decreto. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018.



1.119

ART. 1

Dopo il comma 21, inserire il seguente:

«21-bis. I soggetti di cui all'articolo 12, comma 3, lettera f), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono equiparati a tutti gli effetti ai soggetti di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma 3 e, pertanto, possono svolgere le stesse funzioni in materia fiscale e di lavoro loro attribuite. Tali soggetti possono altresì essere nominati responsabili dei centri di assistenza fiscale (CAF Imprese), ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.»

SEN. STEGER

SEN. UNTERBERGER

SEN. DURNWALDER

SEN. LANIECE

1.120

ART. 1

Dopo il comma 21, inserire il seguente:

**«21-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, aggiungere il comma:
"25-bis. Con la stessa data in cui il debitore ha perfezionato la definizione con il tempestivo e integrale il pagamento delle somme dovute agli agenti della riscossione, le ipoteche iscritte e la riscossione coattiva avviata, sono automaticamente cancellate. Lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente impositore interessato, l'integrale pagamento. A tal fine, senza alcun adempimento a carico dei debitori interessati, l'agente della riscossione determina automaticamente l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate".»**

SEN. STEGER

SEN. UNTERBERGER

SEN. DURNWALDER

SEN. LANIECE

A. 121

AS 981
Emendamento

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente.

"22-bis
(Misure a sostegno dell'assistenza ai disabili)

All'articolo 10 del DPR n. 917 del 1986 sono apportate le seguenti modificazioni:

Al comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

"b-bis) le rette corrisposte da soggetti disabili ai sensi della legge n. 104 del 1992, invalidi o che hanno compiuto 75 anni di età, per la permanenza presso strutture residenziali sanitarie-assistenziali pubbliche e private. La deduzione è consentita per l'intero ammontare della retta, al netto di eventuali contributi provenienti da pubbliche amministrazioni, da enti di assistenza, da onlus o da compagnie assicurative. La deduzione può essere usufruita da un familiare del soggetto ricoverato, nella misura in cui l'onere è da esso sostenuto".

Al comma 2, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "il limite di deducibilità di cui al periodo precedente non opera in relazione ai contributi previdenziali versati per i collaboratori familiari che assistono soggetti disabili ai sensi della legge n. 104 del 1992 ovvero invalidi".

Conseguentemente, al comma 421, sostituire la parola "130.317.000" con la seguente: "30.317.000" e ridurre di 100 milioni di euro gli importi dal 2021

Conseguentemente, al comma 653, sostituire la parola "57,16" con la seguente: "7,16" e ridurre di 200 milioni di euro gli importi dal 2021 in poi.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: -60.000.000;
2020: -100.000.000;
2021: -80.000.000.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero del lavoro, apportare le seguenti variazioni:

2019: -10.000.000;
2020: -10.000.000;
2021: -10.000.000.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero della giustizia, apportare le seguenti variazioni:

2019: -15.000.000;

2020: -17.000.000;
2021: -26.000.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del MAE, missione 2, programma 2.1 - indirizzo politico, apportare le seguenti variazioni:

2019

CP - 1 milione

CS - 1 milione

2020

CP - 300.000

CS - 300.000

2021

CP - 300.000

CS - 300.000

Conseguentemente, allo stato di previsione del MEF, missione 22, programma 22.1 - indirizzo politico, apportare le seguenti variazioni:

2019

CP - 1.400.000

CS - 1.400.000

2020

CP - 1.400.000

CS - 1.400.000

2021

CP - 1.400.000

CS - 1.400.000

Conseguentemente, allo stato di previsione del MIUR, missione 4, programma 4.1 - indirizzo politico, apportare le seguenti variazioni:

2019

CP - 1.000.000

CS - 1.000.000

2020

CP - 1.000.000

CS - 1.000.000

2021

CP - 1.000.000

CS - 1.000.000

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente, missione 3, programma 3.1 - indirizzo politico, apportare le seguenti variazioni:

2019

CP - 2.000.000

CS - 2.000.000

2020

CP - 800.000

CS - 800.000

2021

CP - 800.000

CS - 800.000

Conseguentemente, allo stato di previsione del MIT, missione 5, programma 5.1 - indirizzo politico, apportare le seguenti variazioni:

2019

CP - 4 milioni

CS - 4 milioni

2020

CP - 3,5 milioni

CS - 3,5 milioni

2021

CP - 0,5 milioni

CS - 0,5 milioni

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero della difesa, missione 3, programma 3.1 - indirizzo politico, apportare le seguenti variazioni:

2019

CP - 17 milioni

CS - 17 milioni

2020

CP - 15 milioni

CS - 15 milioni

2021

CP - 12 milioni

CS - 12 milioni

Conseguentemente, allo stato di previsione del Mibact, missione 4, programma 4.1 - indirizzo politico, apportare le seguenti variazioni:

2019

CP - 5 milioni

CS - 5 milioni

2020

CP - 3 milioni

CS - 3 milioni

2021

CP - 0,5 milioni

CS - 0,5 milioni

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero della salute, missione 3, programma 3.1 - indirizzo politico, apportare le seguenti variazioni:

2019

CP - 7 milioni

CS - 7 milioni

2020

CP - 13 milioni

CS - 13 milioni

2021

CP - 20 milioni

CS - 20 milioni

Conseguentemente, allo stato di previsione del MISE, missione 7, programma 7.1 - indirizzo politico, apportare le seguenti variazioni:

2019

CP - 1,5 milioni

CS - 1,5 milioni

2020

CP - 1,5 milioni

CS - 1,5 milioni

2021

CP - 1,5 milioni

CS - 1,5 milioni


Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero del lavoro, missione 5, programma 5.1 - indirizzo politico, apportare le seguenti variazioni:

CS - 1 milione
2020
CP - 300.000
CS - 300.000
2021
CP - 300.000
CS - 300.000


Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero della giustizia, missione 2, programma 2.1 - indirizzo politico, apportare le seguenti variazioni:

2019
CP - 6 milioni
CS - 6 milioni
2020
CP - 6 milioni
CS - 6 milioni
2021
CP - 2,5 milioni
CS - 2,5 milioni

Sen. Antonio SACCONE



Sen. Antonio DE POLI



AS 981

Emendamento

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente.

"22-bis

(Misure a sostegno dell'assistenza ai disabili e agli anziani non autosufficienti)

All'articolo 10 del DPR n. 917 del 1986 sono apportate le seguenti modificazioni:

Al comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

"b-bis) le rette corrisposte da soggetti disabili e anziani non autosufficienti ai sensi della legge n. 104 del 1992, invalidi o che hanno compiuto 75 anni di età, per la permanenza presso strutture residenziali sanitarie-assistenziali pubbliche e private. La deduzione è consentita per l'intero ammontare della retta, al netto di eventuali contributi provenienti da pubbliche amministrazioni, da enti di assistenza, da onlus o da compagnie assicurative. La deduzione può essere usufruita da un familiare del soggetto ricoverato, nella misura in cui l'onere è da esso sostenuto".

Al comma 2, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "il limite di deducibilità di cui al periodo precedente non opera in relazione ai contributi previdenziali versati per i collaboratori familiari che assistono soggetti disabili ai sensi della legge n. 104 del 1992 ovvero invalidi".

Conseguentemente, al comma 421, sostituire la parola "130.317.000" con la seguente: "30.317.000".

Conseguentemente, al comma 653, sostituire la parola "57,16" con la seguente: "7,16" e ridurre di 200 milioni di euro gli importi dal 2021 in poi.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: -60.000.000;

2020: -100.000.000;

2021: -80.000.000.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero del lavoro, apportare le seguenti variazioni:

2019: -10.000.000;

2020: -10.000.000;

2021: -10.000.000.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero della giustizia, apportare le seguenti variazioni:

2019: -15.000.000;

2020: -17.000.000;

2021: -26.000.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del MAE, missione 2, programma 2.1 - indirizzo politico, apportare le seguenti variazioni:

2019

CP - 2.000.000

CS - 2.000.000

2020

CP - 2.000.000

CS - 2.000.000

2021

CP - 2.000.000

CS - 2.000.000

Conseguentemente, allo stato di previsione del MEF, missione 22, programma 22.1 - indirizzo politico, apportare le seguenti variazioni:

2019

CP - 2.000.000

CS - 2.000.000

2020

CP - 2.000.000

CS - 2.000.000

2021

CP - 2.000.000

CS - 2.000.000

Conseguentemente, allo stato di previsione del MIUR, missione 4, programma 4.1 - indirizzo politico, apportare le seguenti variazioni:

2019

CP - 1.000.000

CS - 1.000.000

2020

CP - 1.000.000

CS - 1.000.000

2021

CP - 1.000.000

CS - 1.000.000

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente, missione 3, programma 3.1 - indirizzo politico, apportare le seguenti variazioni:

2019

CP - 2.000.000

CS - 2.000.000

2020

CP - 2.000.000

CS - 2.000.000

2021

CP - 2.000.000

CS - 2.000.000

Conseguentemente, allo stato di previsione del MIT, missione 5, programma 5.1 - indirizzo politico, apportare le seguenti variazioni:

2019

CP - 8.000.000

CS - 8.000.000

2020

CP - 8.000.000

CS - 8.000.000

2021

CP - 8.000.000

CS - 8.000.000

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero della difesa, missione 3, programma 3.1 - indirizzo politico, apportare le seguenti variazioni:

2019

CP - 2.000.000

CS - 2.000.000

2020

CP - 2.000.000

CS - 2.000.000

2021

CP - 2.000.000

CS - 2.000.000

Conseguentemente, allo stato di previsione del Mibact, missione 4, programma 4.1 - indirizzo politico, apportare le seguenti variazioni:

2019

CP - 2.000.000

CS - 2.000.000

2020

CP - 2.000.000

CS - 2.000.000

2021

CP - 2.000.000

CS - 2.000.000

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero della salute, missione 3, programma 3.1 - indirizzo politico, apportare le seguenti variazioni:

2019

CP - 3.000.000

CS - 3.000.000

2020

CP - 3.000.000

CS - 3.000.000

2021

CP - 3.000.000

CS - 3.000.000

Conseguentemente, allo stato di previsione del MISE, missione 7, programma 7.1 - indirizzo politico, apportare le seguenti variazioni:

2019

CP - 30.000.000

CS - 30.000.000

2020

CP - 30.000.000

CS - 30.000.000

2021

CP - 30.000.000

CS - 30.000.000

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero del lavoro, missione 5, programma 5.1 - indirizzo politico, apportare le seguenti variazioni:

2019

CP - 2.000.000

CS - 2.000.000

2020

CP - 2.000.000

CS - 2.000.000

2021

CP - 2.000.000

CS - 2.000.000

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero della giustizia, missione 2, programma 2.1 - indirizzo politico, apportare le seguenti variazioni:

2019

CP - 3.000.000

CS - 3.000.000

2020

CP - 3.000.000


CS - 3.000.000

2021


CP - 3.000.000

CS - 3.000.000

Sen. Antonio SACCONI



Sen. Antonio DE POLI



A.S. 981

GASPARI, BERTI

Maggi

Art. 1

Dopo il comma 22 inserire il seguente:

«22-bis. Le agevolazioni tributarie previste per i coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, ovunque ricorrano, si intendono spettanti anche alle società agricole di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo a condizione che almeno un socio per le società di persone o un amministratore per le società di capitali, sia iscritto nella previdenza agricola. Tutte le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9 soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia, beneficiano delle agevolazioni tributarie previste per i coltivatori diretti. La presente disposizione ha carattere interpretativo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.»

Relazione:

La prima parte dell'emendamento proposto intende confermare le agevolazioni in materia di Imposta municipale alle società agricole in possesso della qualifica di Imprenditore agricolo professionale, nonché le agevolazioni in materia di acquisto di terreni agricoli. Lo scopo della norma interpretativa è conseguente al mancato riconoscimento della agevolazione in materia di Imu, da parte di alcuni Comuni ancorché il Dipartimento delle Finanze con circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012 ne riconosca il diritto. Analogamente il secondo periodo della proposta di emendamento sancisce il diritto alle agevolazioni fiscali (Imu, imposta di registro fissa per l'acquisto di terreni agricoli, esenzione Irpef, ecc.) a favore dei coadiuvanti coltivatori diretti, anche in questo caso per il diniego di qualche comune nel concedere l'agevolazione quando il Dipartimento delle Finanze lo ha ampiamente riconosciuto.

1.124



A.S. 981

Emendamento

Art. 1

Taricco
TARICCO, MANCA

Dopo il comma 22 inserire il seguente:

«22-bis. Le agevolazioni tributarie previste per i coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, ovunque ricorrano, si intendono spettanti anche alle società agricole di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo a condizione che almeno un socio per le società di persone o un amministratore per le società di capitali, sia iscritto nella previdenza agricola. Tutte le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9 soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia, beneficiano delle agevolazioni tributarie previste per i coltivatori diretti. La presente disposizione ha carattere interpretativo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.»

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2019: - 10.000.000;

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000.

1.125

A.S. 981

Emendamento

Art. 1

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

"22-bis. Le agevolazioni tributarie previste per i coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, ovunque ricorrano, si intendono spettanti anche alle società agricole di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo a condizione che almeno un socio per le società di persone o un amministratore per le società di capitali, sia iscritto nella previdenza agricola.

22-ter. Tutte, le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9 soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia, beneficiano delle agevolazioni tributarie previste per i coltivatori diretti.

22-quater. La presente disposizione ha carattere interpretativo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212."

Tarico

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI, MANCA

~~126~~

1.126

A.S. 981

Emendamento

Art. 1

Sopprimere i commi da 23 a 29.

Conseguentemente:

a) al comma 139, sostituire le parole: a 6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 con le seguenti: 6.472,20 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.575,20 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022;

b) sopprimere l'articolo 88.

MARCUCCI, MISIANI, MALPEZZI, MIRABELLI, VALENTE, FERRARI, COLLINA, CIRINNA', BINI, MANCA, MARINO, STEFANO, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, BELLANOVA, RICHETTI, ROSSOMANDO



6.24.

1.127

A.S. 981

EMENDAMENTO

ART. 1

Al comma 23, apportare le seguenti modificazioni:

1. alla lettera *a*), dopo le parole: "di cui all'articolo 102 del citato testo unico," aggiungere le seguenti: ", nonché degli investimenti effettuati per favorire la transizione verso reti di comunicazione elettronica di quinta generazione.";
2. alla, lettera *b*), dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: "Per investimenti per favorire la transizione verso reti di comunicazione elettronica di quinta generazione, si intendono gli investimenti effettuati per l'aggiudicazione dei diritti d'uso delle frequenze radioelettriche da destinare a servizi di comunicazione elettronica in larga banda mobili terrestri bidirezionali destinate a favorire la transizione verso la tecnologia 5G e per la successiva realizzazione delle reti 5G".

Conseguentemente, al comma 138, primo periodo, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «8.982 milioni per l'anno 2019, 8.981,3 milioni di euro per l'anno 2020, 8.977,27 milioni di euro per il 2021, 8.963,26 milioni di euro per l'anno 2022, 8.958,17 milioni di euro per l'anno 2023, 8.958,31 milioni di euro per il 2024, 8.984,16 milioni di euro per il 2025, 8.973,18 milioni di euro per il 2026 e 9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027».


CIRIANI

DE BERTOLDI

MARSILIO

URSO

1.128

A.S. 981
Emendamento
Art. 1

Al comma 23, lettera a), dopo le parole: di cui all'articolo 102 del citato testo unico, aggiungere le seguenti parole: , nonché degli investimenti effettuati per favorire la transizione verso reti di comunicazione elettronica di quinta generazione.

Conseguentemente,

Al medesimo comma 23, lettera b), dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Per investimenti per favorire la transizione verso reti di comunicazione elettronica di quinta generazione, si intendono gli investimenti effettuati per l'aggiudicazione dei diritti d'uso delle frequenze radioelettriche da destinare a servizi di comunicazione elettronica in larga banda mobili terrestri bidirezionali destinate a favorire la transizione verso la tecnologia 5G e per la successiva realizzazione delle reti 5G..

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole: "6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti "6.682,11 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.963,26 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.957,17 milioni di euro per l'anno 2023 e a 6.948,16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024".

MARINO



1.129

AS 981

Emendamento

Art. 1

Al comma 23, lettera a), dopo le parole: di cui all'articolo 102 del citato testo unico, aggiungere le seguenti parole: , nonché degli investimenti effettuati per favorire la transizione verso reti di comunicazione elettronica di quinta generazione.

Conseguentemente,

Al medesimo comma 23, lettera b), dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Per investimenti per favorire la transizione verso reti di comunicazione elettronica di quinta generazione, si intendono gli investimenti effettuati per l'aggiudicazione dei diritti d'uso delle frequenze radioelettriche da destinare a servizi di comunicazione elettronica in larga banda mobili terrestri bidirezionali destinate a favorire la transizione verso la tecnologia 5G e per la successiva realizzazione delle reti 5G..

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole: "6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "6.532 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.981,3 milioni di euro per l'anno 2020, a 6.977,27 milioni di euro per l'anno 2021, a 6.963,26 milioni di euro per l'anno 2022, a 6.900 milioni di euro per l'anno 2023 e a 6.858,17 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO



1.130

Emendamento

ART 1

Picchetto
PICCHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Al comma 23, lettera a), dopo le parole: di cui all'articolo 102 del citato testo unico, aggiungere le seguenti: nonché degli investimenti effettuati per favorire la transizione verso reti di comunicazione elettronica di quinta generazione.

Conseguentemente, al medesimo comma 23, lettera b), dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Per investimenti per favorire la transizione verso reti di comunicazione elettronica di quinta generazione, si intendono gli investimenti effettuati per l'aggiudicazione dei diritti d'uso delle frequenze radioelettriche da destinare a servizi di comunicazione elettronica in larga banda mobili terrestri bidirezionali destinate a favorire la transizione verso la tecnologia 5G e per la successiva realizzazione delle reti 5G.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: - 20.000.000.

2020: - 20.000.000.

2021: - 20.000.000.

MOTIVAZIONE

5g

GRUPPO FORZA ITALIA
BERLUSCONI PRESIDENTE
Ufficio Legislativo

A. 131

Emendamento

ARTICOLO 1



FERRI
 FERRO - DAMIANI - FANTUCCI - PICHETTO FRATTI - SACCHIONE - CONZATTI

Al comma 23, lettera a), dopo le parole: "di cui all'articolo 102 del citato testo unico;" aggiungere le parole: ", nonché degli investimenti effettuati per favorire la transizione verso reti di comunicazione elettronica di quinta generazione".

Conseguentemente,

Al medesimo comma 23, lettera b), dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: "Per investimenti per favorire la transizione verso reti di comunicazione elettronica di quinta generazione, si intendono gli investimenti effettuati per l'aggiudicazione dei diritti d'uso delle frequenze radioelettriche da destinare a servizi di comunicazione elettronica in larga banda mobili terrestri bidirezionali destinate a favorire la transizione verso la tecnologia 5G e per la successiva realizzazione delle reti 5G."

Conseguentemente il fondo di cui al comma 653 è ridotto di 31,59 milioni di euro per l'anno 2019,

5 milioni di euro per l'anno 2020, 22,73 milioni di euro per il 2021, 36,74 milioni di euro per l'anno 2022, 41,83 milioni di euro per l'anno 2013, 41,69 milioni di euro per l'anno 2024, 51,84 milioni di euro per l'anno 2015 e 26,82 milioni di euro per l'anno 2026.

Motivazione:

La proposta emendativa è volta ad estendere l'agevolazione prevista dal comma 23 anche agli investimenti realizzati per la realizzazione di reti di telecomunicazione di quinta generazione, garantendo alle imprese che reinvestono gli utili per l'aggiudicazione delle frequenze 5G o per la realizzazione delle reti 5G la possibilità di sottoporre i medesimi utili alla tassazione agevolata del 15%.

Beneficio 9% (24-15)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Su beni materiali</i>		0,81	4,84	10,41	15,50	15,36	25,52	10,49
<i>Su licenze 5G</i>	17,89	17,89	17,89	26,33	26,33	26,33	26,33	26,33
Totale (milioni euro)	17,89	18,70	22,73	36,74	41,83	41,69	51,84	26,82

Gli oneri derivanti da tale disposizione sono coperti attraverso una riduzione del Fondo speciale di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, rifinanziata ai sensi del comma 653.

A. 132

A.S. 981

EMENDAMENTO

ARTICOLO 1

S ...

Al comma 23, lettera a), dopo le parole: di cui all'articolo 102 del citato testo unico, aggiungere le seguenti parole: , nonché degli investimenti effettuati per favorire la transizione verso reti di comunicazione elettronica di quinta generazione.

Conseguentemente,

Al medesimo comma 23, lettera b), dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Per investimenti per favorire la transizione verso reti di comunicazione elettronica di quinta generazione, si intendono gli investimenti effettuati per l'aggiudicazione dei diritti d'uso delle frequenze radioelettriche da destinare a servizi di comunicazione elettronica in larga banda mobili terrestri bidirezionali destinate a favorire la transizione verso la tecnologia 5G e per la successiva realizzazione delle reti 5G..

Conseguentemente,

Al comma 653, le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 sono sostituite dalle seguenti: 232,2 milioni di euro per l'anno 2019, 381,3 milioni di euro per l'anno 2020, 377,27 milioni di euro per l'anno 2021, 363,26 milioni di euro per l'anno 2022, 358,17 milioni di euro per l'anno 2023, 358,31 milioni di euro per l'anno 2024, 384,16 milioni di euro per l'anno 2025, 373,18 milioni di euro per l'anno 2026 e 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2027.

CIRIANI



1.133


A.S. 981

Emendamento

Art. 1

Al comma 23, lettera b), sopprimere le seguenti: determinato o

MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO



A. 134

AS 981

Emendamento

Art. 1

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA



Al comma 23, lettera b), sopprimere le parole: determinato o.

A. 135

AS 981

Emendamento

Art. 1

 DE FETIUS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

23-bis. Con riferimento al costo del personale di cui alla lettera b) del comma 23 all'importo della quota riferibile all'assunzione di personale dipendente femminile viene applicata un'aliquota ridotta di ulteriori due punti.

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 23-bis valutato in 450 milioni di euro annui si provvede fino al relativo fabbisogno mediante il maggior gettito proveniente dalla seguente disposizione: al comma 621, le parole: 0,5 sono sostituite con le seguenti: 1,5.

AS 981

EMENDAMENTO

Articolo 1

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA



Al comma 24, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) per investimento si intendono la realizzazione di nuovi impianti nel territorio dello Stato, il completamento di opere sospese, l'ampliamento, la riattivazione, l'ammodernamento di impianti esistenti e l'acquisto di beni strumentali materiali nuovi, anche mediante contratti di locazione finanziaria, destinati a strutture situate nel territorio dello Stato, in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.

Conseguentemente, dopo il comma 639 aggiungere i seguenti:

639-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento», il numero 19 (fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748; organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura) è soppresso.

639-ter. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti fitosanitari) sono soppressi.

639-quater. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione dei commi 639-bis e 639-ter.

1.137


A.S. 981

Emendamento

Art. 1

Al comma 24, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) per investimento si intendono la realizzazione di nuovi impianti nel territorio dello Stato, il completamento di opere sospese, l'ampliamento, la riattivazione, l'ammodernamento di impianti esistenti e l'acquisto di beni strumentali materiali nuovi, anche mediante contratti di locazione finanziaria, destinati a strutture situate nel territorio dello Stato, in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.



BELLANOVA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO, MANCA

~~8.21~~

1.138

EMENDAMENTO

Art. 1

PAPAZZEU, ROSSI

Al comma 24, lettera b), sopprimere le seguenti parole: "e in veicoli di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986."

All'onere di cui sopra, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, ai fini del bilancio triennale 2019-2021 degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze nella medesima Tabella A;

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: -60.000.000;

2020: -100.000.000;

2021: -80.000.000.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero del lavoro, apportare le seguenti variazioni:

2019: -10.000.000;

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero della giustizia, apportare le seguenti variazioni:

2019: -15.000.000;

RELAZIONE

La mancata inclusione dei veicoli ad uso promiscuo, utilizzati come auto aziendali in uso ai dipendenti, avrebbe ricadute negative sulla capacità di rinnovo del parco circolante, sul percorso intrapreso negli ultimi anni - grazie al superammortamento - di riequilibrio della quota delle auto aziendali rispetto a quella in uso ai privati (in Italia storicamente inferiore agli altri Paesi Europei), nonché sulla diffusione delle vetture ad alimentazione alternativa (incluse quelle a bassissime emissioni). In effetti le auto concesse in uso ai dipendenti costituiscono un volano importante per i suddetti fattori, oltre che costituire una parte delle entrate erariali, della produzione di autoveicoli nel Paese, nonché per la diffusione di tecnologie di sicurezza, connettività e automazione di cui tali veicoli sono generalmente dotati, con conseguenze positive su riduzione della congestione, miglioramento dell'ambiente e riduzione dei costi collegati all'uso del veicolo. Tali mancate ricadute si tradurrebbero dunque in impatti negativi sul settore automotive che contribuisce per il 16% al gettito fiscale complessivo con una % sul PIL pari al 4,3 - sulla crescita economica del nostro Paese, sulla rapidità del ricambio del parco circolante e non da ultimo sulle entrate erariali.

Si richiede, pertanto, di includere i suddetti veicoli tra i beni ammessi all'agevolazione al fine di:

- continuare a supportare il riequilibrio della quota delle auto aziendali con quella delle auto private

- evitare l'impatto negativo sul PIL e sulle entrate fiscali per l'erario
- sostenere il rinnovo del parco auto circolante così da consentire una maggiore sicurezza stradale ed una sostenibilità ambientale in linea con la SEN e gli impegni internazionali presi dal nostro Paese.

A.S. 981

Emendamento

Art. 1

Al comma 24, lettera b), secondo periodo, sopprimere le parole: e in veicoli di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni:

2019: - 0;
2020: - 60.000.000;
2021: - 60.000.000.



BELLANOVA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO, MANCA

*8. 19.

1.140

A.S. 981

Emendamento

Art. 1

Al comma 24, lettera b), terzo periodo, sopprimere le parole da: nei limiti dell'incremento del costo complessivo fino alla fine del periodo.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole: "6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti "6.600 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.930 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.929 milioni di euro per l'anno 2023 e a 6.930 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024".



BELLANOVA, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO, MANCA



A.141

EMENDAMENTO

Art.1

Al comma 24, lettera b), sopprimere il seguente periodo: “e i veicoli, di cui all’articolo 164, comma 1, lettera b-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica, n.917 del 1986”.

Conseguentemente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, di esclusione e di favore fiscali di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla tabella 1 dello stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2019, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 100 milioni di euro. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

Sen. De Bertoldi



1.142

AS 981

ART. 1

Al comma 24, dopo la lettera b), aggiungere il seguente:

«b-bis) Per le imprese del settore turistico alberghiero sono ammissibili gli investimenti in immobili strumentali dell'attività alberghiera, ivi comprese le strutture di servizi funzionali allo svolgimento dell'attività (quali bar, palestre, piscine, centri benessere, ecc.) nonché gli interventi finalizzati al superamento delle barriere architettoniche, al rinnovo e aggiornamento tecnologico, al miglioramento dell'impatto ambientale;»

SEN. STEGER

SEN. UNTERBERGER

SEN. DURNWALDER

SEN. LANIERE

1. 143

A.S. 981
Emendamento

Art. 1

Dopo il comma 27 aggiungere il seguente:

"27-bis. Gli atti delle procedure esecutive promosse dagli enti locali e dai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 sono iscritti in esenzione relativamente ad ogni spesa di giustizia. Sono altresì esenti da ogni onere giudiziario le impugnative in sede civile e tributaria. I diritti per le notifiche delle ingiunzioni e degli atti connessi alle procedure esecutive, qualora effettuati dagli ufficiali giudiziari, continuano ad essere ridotti alla metà."

MANCA


A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Moce'.A handwritten number '1. 164' in black ink.

A.S. 981
Emendamento
Art. 1

Dopo il comma 27 aggiungere il seguente:

27-BIS. All'articolo 52, comma 5, lettera b), punto 4), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono eliminate le parole: "iscritte nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del presente decreto."

MANCA

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name 'Manca', written in a cursive style.

A. 145

EMENDAMENTO

ART. 1

CONZATTI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, BERARDI

Conzatti

Dopo il comma 28 aggiungere i seguenti:

“28-bis. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo sono applicabili, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, anche al reddito di lavoro autonomo dei soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché a quelli prodotti in forma associata di cui all'articolo 5, comma 3, lettera c) del medesimo testo unico, con facoltà di applicazione dell'aliquota del 15 per cento al reddito di lavoro autonomo conseguito, nei limiti dell'importo corrispondente alla somma: a) delle quote di ammortamento relative agli investimenti effettuati in beni strumentali materiali nuovi di cui all'articolo 54 del citato testo unico, con esclusione degli immobili anche ad uso promiscuo e dei veicoli di cui all'articolo 164 del medesimo testo unico; b) del costo del personale dipendente assunto con contratto a tempo determinato o indeterminato, alle condizioni di cui alla lettera c), primo periodo, del precedente comma 2, e impiegato nell'esercizio di attività di lavoro autonomo.

28-ter. I datori di lavoro esercenti l'attività di lavoro autonomo possono usufruire dell'aliquota ridotta di cui al comma 6-bis solo se rispettano le prescrizioni, anche con riferimento alle unità lavorative che non danno diritto all'agevolazione, dei contratti collettivi nazionali e delle norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni. I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale si assumono nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale. Per i soggetti che assumono la qualifica di datore di lavoro a decorrere dal 1° ottobre 2018, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale.”».

Conseguentemente, a copertura finanziaria della proposta emendativa, ridurre l'importo di cui al primo periodo del comma 138.

Relazione illustrativa - Il presente emendamento estende ai lavoratori autonomi che esercitano l'attività anche in forma associata la facoltà di applicazione della misura agevolativa dell'aliquota ridotta al 15% sugli investimenti in beni strumentali nuovi e sul costo del personale assunto con contratto a tempo determinato o indeterminato, previste dall'attuale versione dell'articolo 8 per le sole imprese esercenti attività commerciali.

L'estensione del regime in oggetto all'importante comparto delle professioni e del lavoro autonomo si rende necessaria, oltre che per evitare una palese quanto ingiustificata discriminazione, anche in virtù del determinante contributo che tali soggetti forniscono al sistema Paese attraverso lo sviluppo dell'occupazione e la crescita del PIL che le attività da questi esercitate consentono di realizzare.

1.146

Emendamento

Art. 1

Dopo il comma 28, aggiungere i seguenti:

28-bis. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo sono applicabili, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, anche al reddito di lavoro autonomo dei soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché a quelli prodotti in forma associata di cui alla articolo 5, comma 3, lettera *c)* del medesimo testo unico, con facoltà di applicazione dell'aliquota del 15 per cento al reddito di lavoro autonomo conseguito, nei limiti dell'importo corrispondente alla somma: *a)* delle quote di ammortamento relative agli investimenti effettuati in beni strumentali materiali nuovi di cui all'articolo 54 del citato-testo unico, con esclusione degli immobili anche ad uso promiscuo e dei veicoli di cui all'articolo 164 del medesimo testo unico; *b)* del costo del personale dipendente assunto con contratto a tempo determinato o indeterminato, alle condizioni di cui alla lettera *c)*, primo periodo, del precedente comma 2, e impiegato nell'esercizio di attività di lavoro autonomo.

28-ter. I datori di lavoro esercenti l'attività di lavoro autonomo possono usufruire dell'aliquota ridotta di cui al comma *6-bis* solo se rispettano le prescrizioni, anche con riferimento alle unità lavorative che non danno diritto all'agevolazione, dei contratti collettivi nazionali e delle norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni. I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale si assumono nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale. Per i soggetti che assumono la qualifica di datore di lavoro a decorrere dal 1° ottobre 2018, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale.


Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole: "6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti "6.600 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.930 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.929 milioni di euro per l'anno 2023 e a 6.930 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024".

BELLANOVA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO, MANCA

~~8-2~~ 

1.147

ART. 1


LAMIECE, UNTERBERGER, DURNWALDER, STEGAR, BRESSA

Dopo il comma 28, sono aggiunti i seguenti:

"28-bis. Le disposizioni del comma 23 sono applicabili ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, anche al reddito di lavoro autonomo dei soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché a quelli prodotti in forma associata di cui alla articolo 5, comma 3, lettera c) del medesimo testo unico, con facoltà di applicazione dell'aliquota del 15 per cento al reddito di lavoro autonomo conseguito, nei limiti dell'importo corrispondente alla somma: a) delle quote di ammortamento relative agli investimenti effettuati in beni strumentali materiali nuovi di cui all'articolo 54 del citato testo unico, con esclusione degli immobili anche ad uso promiscuo e dei veicoli di cui all'articolo 164 del medesimo testo unico; b) del costo del personale dipendente assunto con contratto a tempo determinato o indeterminato, alle condizioni di cui alla lettera c), primo periodo, del precedente comma 2, e impiegato nell'esercizio di attività di lavoro autonomo.

28-ter. I datori di lavoro esercenti l'attività di lavoro autonomo possono usufruire dell'aliquota ridotta di cui al comma 6-bis solo se rispettano le prescrizioni, anche con riferimento alle unità lavorative che non danno diritto all'agevolazione, dei contratti collettivi nazionali e delle norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni. I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale si assumono nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale. Per i soggetti che assumono la qualifica di datore di lavoro a decorrere dal 1^o ottobre 2018, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale."

1.148

26
27

ART. 1

Dopo il comma 28, inserire i seguenti:

«28-bis. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo sono applicabili, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, anche al reddito di lavoro autonomo dei soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché a quelli prodotti in forma associata di cui alla articolo 5, comma 3, lettera c) del medesimo testo unico, con facoltà di applicazione dell'aliquota del 15 per cento al reddito di lavoro autonomo conseguito, nei limiti dell'importo corrispondente alla somma: a) delle quote di ammortamento relative agli investimenti effettuati in beni strumentali materiali nuovi di cui all'articolo 54 del citato testo unico, con esclusione degli immobili anche ad uso promiscuo e dei veicoli di cui all'articolo 164 del medesimo testo unico; b) del costo del personale dipendente assunto con contratto a tempo determinato o indeterminato, alle condizioni di cui alla lettera c), primo periodo, del precedente comma 2, e impiegato nell'esercizio di attività di lavoro autonomo.

28-ter. I datori di lavoro esercenti l'attività di lavoro autonomo possono usufruire dell'aliquota ridotta di cui al comma 28-bis solo se rispettano le prescrizioni, anche con riferimento alle unità lavorative che non danno diritto all'agevolazione, dei contratti collettivi nazionali e delle norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni. I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale si assumono nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale. Per i soggetti che assumono la qualifica di datore di lavoro a decorrere dal 1° ottobre 2018, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale.».

SEN. STEGER

SEN. UNTERBERGER

SEN. DURNWALDER

SEN. LANIECE

1.149

A.S. 981
Emendamento
Art. 1

Dopo il comma 28 aggiungere i seguenti:

28-bis. Le disposizioni del comma 23 del presente comma sono applicabili ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, anche al reddito di lavoro autonomo dei soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché a quelli prodotti in forma associata di cui alla articolo 5, comma 3, lettera c) del medesimo testo unico, con facoltà di applicazione dell'aliquota del 15 per cento al reddito di lavoro autonomo conseguito, nei limiti dell'importo corrispondente alla somma: a) delle quote di ammortamento relative agli investimenti effettuati in beni strumentali materiali nuovi di cui all'articolo 54 del citato testo unico, con esclusione degli immobili anche ad uso promiscuo e dei veicoli di cui all'articolo 164 del medesimo testo unico; b) del costo del personale dipendente assunto con contratto a tempo determinato o indeterminato, alle condizioni di cui alla lettera c), primo periodo, del precedente comma 2, e impiegato nell'esercizio di attività di lavoro autonomo.

28-ter. I datori di lavoro esercenti l'attività di lavoro autonomo possono usufruire dell'aliquota ridotta di cui al comma 6-bis solo se rispettano le prescrizioni, anche con riferimento alle unità lavorative che non danno diritto all'agevolazione, dei contratti collettivi nazionali e delle norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni. I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale si assumono nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale. Per i soggetti che assumono la qualifica di datore di lavoro a decorrere dal 1° ottobre 2018, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale."

BIM



1.150

Emendamento**Art. 1.****PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI, PEROSINO***fantetti*

Al comma 28, primo periodo, sostituire le parole da: "se i predetti soggetti" a "le vicende della riserva" con le seguenti: "per motivi di semplificazione se i predetti soggetti sono in regime di contabilità semplificata, le disposizioni stesse si applicano considerando unicamente il reddito d'impresa imponibile senza tener conto della destinazione a riserva dell'utile d'esercizio e le vicende della riserva medesima."

**Motivazione****Condizioni di applicabilità alle imprese in contabilità semplificata**

(Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali)

L'emendamento ha la finalità di rendere concretamente possibile la fruizione dell'agevolazione anche alle imprese in contabilità semplificata, senza la necessità di ricostruire parallelamente la contabilità dalla cui tenuta, per le stesse regole del regime che applicano, sono esonerate.

Per motivi di semplificazione, pertanto, l'accesso al beneficio, in base all'emendamento, diventerebbe possibile, per i soggetti in contabilità semplificata, a condizione che l'importo incrementale degli investimenti e del costo del lavoro trovi capienza nel reddito d'impresa di periodo.

L'emendamento non necessita di copertura finanziaria.

1.51

A.S. 981

EMENDAMENTO

ART. 1

Al comma 28, primo periodo, sostituire le parole da: " se i predetti soggetti" a " le vicende della riserva" con le seguenti: "per motivi di semplificazione se i predetti soggetti sono in regime di contabilità semplificata, le disposizioni stesse si applicano considerando unicamente il reddito d'impresa imponibile senza tener conto della destinazione a riserva dell'utile d'esercizio e le vicende della riserva medesima".

CIRIANI


DE BERTOLDI

MARSILIO

URSO

1.152

Emendamento**Art. 1.**

Al comma 28, primo periodo, sostituire le parole da: "se i predetti soggetti" a "le vicende della riserva" con le seguenti: "per motivi di semplificazione se i predetti soggetti sono in regime di contabilità semplificata, le disposizioni stesse si applicano considerando unicamente il reddito d'impresa imponibile senza tener conto della destinazione a riserva dell'utile d'esercizio e le vicende della riserva medesima."

NASTRI

CIRIANI

DE BERTOLDI

MARSILIO

URSO

A. 153

A.S. 981

Emendamento

Art. 1

Al comma 28 sostituire le parole da: se i predetti soggetti a: le vicende della riserva con le seguenti: per motivi di semplificazione se i predetti soggetti sono in regime di contabilità semplificata, le disposizioni stesse si applicano considerando unicamente il reddito d'impresa imponibile senza tener conto della destinazione a riserva dell'utile d'esercizio e le vicende della riserva medesima.



BELLANOVA, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

*8.20.

A. 154

A.S. 981

Emendamento

Bellanova

Art. 1

BELLANOVA, COMINCINI, TARICCO, MANCA

Al comma 28, primo periodo, sostituire le parole da: "se i predetti soggetti" alle parole "le vicende della riserva" con le seguenti: "per motivi di semplificazione se i predetti soggetti sono in regime di contabilità semplificata, le disposizioni stesse si applicano considerando unicamente il reddito d'impresa imponibile senza tener conto della destinazione a riserva dell'utile d'esercizio e le vicende della riserva medesima."

A. 155